SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

350ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 17951

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 17951

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 17951

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968 » **(791)**:

* PECORARO, *relatore* 17974

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17975

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale adottata a New York l'8 luglio 1965 » **(889)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

* PECORARO, *relatore* 17976

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17977

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968 » **(1070)**:

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 17978

PELLA, *f.f. relatore* 17978

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967 » **(1097)**:

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17979

PELLA, *f.f. relatore* 17979

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo in-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

ternazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965 » **(330)**:

D'ANDREA . . . . . *Pag.* 17968
* PECORARO, *relatore* 17967
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17968

« Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA) » **(341)**:

BELOTTI, *relatore* 17969
FABBRINI 17971
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17973

Votazione:

« Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito » **(1279)**, d'iniziativa dei deputati Raffaelli e di altri deputati; Abelli e di altri deputati; Roberti e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e: « Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile delle categorie C/1 e C/2 » **(1268)**, d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori. **Approvazione del disegno di legge n. 1279:**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 17951
BELOTTI 17964
BERTHET 17960
CIPELLINI 17954
DALVIT 17962
MASCIALE 17952
NENCIONI 17963
PRETI, *Ministro delle finanze* 17952
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 17959
* SOLIANO 17955
VERONESI 17961

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 17979, 17981

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 17979

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 ottobre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Biaggi per giorni 11, Bosso per giorni 11.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (1361);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Ulteriore autorizzazione di spesa per la applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1362).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e relativi Allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della Decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 » (1342), previ pareri della 5ª Commissione e della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee.

Votazione dei disegni di legge: « Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito » (1279), d'iniziativa del deputato Raffaelli e di altri deputati; del deputato Abelli e di altri deputati; del deputato Roberti e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*), e: « Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile delle categorie C/1 e C/2 » (1268), d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori. Approvazione del disegno di legge n. 1279

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge: « Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddi-

to », d'iniziativa del deputato Raffaelli e di altri deputati, del deputato Abelli e di altri deputati, del deputato Roberti e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile delle categorie C/1 e C/2 », d'iniziativa dei senatori Belotti, Buzio, Cifarelli, Colleoni, Segnana, Del Nero, De Leoni, Athos Valsecchi, Zugno, Noè, Lombardi, Cerami e Pelizzo.

Ricordo che i due sopraddetti disegni di legge sono stati già esaminati dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Avverto che il relatore, senatore Athos Valsecchi, ha rinunciato a prendere la parola, rimettendosi alla relazione scritta.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola semplicemente per sottolineare, nel momento in cui è in discussione alla Camera dei deputati il cosiddetto « decretone » o « decretissimo », che noi, con questo provvedimento legislativo, da un lato concediamo un notevole sgravio a favore dei lavoratori dipendenti, elevando la franchigia fino a 600 mila lire, e dall'altro lato accresciamo l'onere delle imposte dirette elevando l'addizionale del 1966 dal 10 al 15 per cento per i redditi sino a 10 milioni e dal 10 al 20 per cento per i redditi superiori ai 10 milioni. Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 2 milioni resta ferma la vecchia addizionale del 1966.

Ho voluto sottolineare questo perchè da certe parti politiche il Governo è stato criticato per il fatto che nel provvedimento di legge di conversione del decreto 27 agosto 1970, n. 621, già discusso al Senato ed attualmente in discussione alla Camera, sono contemplati unicamente sgravi nel settore delle imposte dirette. Si è dimenticato che contemporaneamente il Parlamento aveva in discussione questo provvedimento legislativo, che sancisce un aumento tutt'altro che trascurabile dell'imposizione diretta sui redditi medi e sui redditi elevati.

Questo — io credo — sta a dimostrare il senso di giustizia dal quale è animato il Governo. È chiaro che sono provvedimenti episodici; ma noi non potremo realizzare una vera giustizia nel settore fiscale se non quando potremo varare la riforma tributaria.

È per ciò che io approfitto ancora una volta dell'occasione di avere l'onore di parlare al Senato per sottolineare quanto sia urgente l'approvazione di questa legge che darà allo Stato gli strumenti — in particolare l'anagrafe tributaria — per realizzare quella giustizia che tutti dicono di volere, ma che, con la legislazione e con le strutture vigenti, purtroppo non è realizzabile se non attraverso grandissime imperfezioni.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Signor Presidente, l'onorevole Ministro, con questa sua preliminare precisazione, ci offre la possibilità di riprendere il discorso che è stato fatto alcuni giorni fa sul decretone, di ribadire il fatto che in quella battaglia la nostra posizione era giusta, poichè, se ciò non fosse stato evidenziato da fatti concreti, il Ministro si sarebbe risparmiato queste precisazioni. Nè le sue cortesi delucidazioni ci convincono: anzi stanno a dimostrare il contrario, poichè cioè vogliono giustificare la manchevolezza del Governo nel prendere in esame i problemi scottanti del nostro Paese e perciò non le possiamo accettare, le respingiamo. D'altronde, signor Presidente, non è una novità; noi oggi ci troviamo a discutere su un disegno di legge, in sede di dichiarazione di voto, che aveva l'etichetta dei compagni comunisti, senonchè il Governo, preso alle strette e messo al muro, si è visto . . .

P R E S I D E N T E . Non ancora messo al muro.

M A S C I A L E . Non volevo usare questa espressione nel senso che ad essa è stato

dato dall'onorevole Presidente; volevo dire semplicemente che il Governo era stato messo con le spalle al muro. Il Governo, dicevo, è stato costretto ad intervenire su questo disegno di legge presentato dai compagni comunisti con una serie di emendamenti, cosicchè alla fine della discussione gli stessi presentatori hanno dovuto scegliere la strada dell'astensione. Il Governo ha dimostrato una grande abilità: prima se ne è stato, per così dire, in una tana, poi ne è venuto fuori ed ha aggredito il contenuto del disegno di legge con una serie di proposte in contrasto con lo spirito della legge stessa e quindi costringendo i compagni comunisti ad astenersi.

Alla Camera dei deputati abbiamo manifestato il nostro dissenso innanzitutto perchè, onorevole Presidente, sebbene le promesse siano dispensate in grande misura (non c'è Ministro delle finanze che non ci ripeta le stesse cose, che non ci faccia le stesse promesse) siamo ormai giunti alla fine del 1970 e la famosa legge sulla riforma tributaria è ancora nei voti e nei desideri di alcuni settori della maggioranza.

Riteniamo quindi che l'esigenza di proporzionare le quote esenti relative all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dipendente e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo ai processi di svalutazione della lira e di rincaro dei prezzi, che sono stati negli ultimi venti anni di grande portata, sia avvertita da tutti e pare dallo stesso onorevole Preti il quale ha tentato, con un giro vizioso di affermazioni, di giustificare questa situazione (richiamando tutto quello che si sta discutendo alla Camera dei deputati sul famoso decretone) con ciò cadendo in contraddizione. Infatti, se già prima della entrata in vigore del decreto la situazione era così pesante per i lavoratori a reddito fisso, immaginate che cosa sarà domani, se sarà convertito in legge, in quanto abbiamo dimostrato che questo decreto nella parte del prelievo colpisce soltanto i ceti e i consumi popolari e quindi si risolve in un aggravio maggiore per i redditi di lavoro.

Dicevo che questa esigenza è stata avvertita da tutti, almeno in via di principio e corrisponde ad un insopprimibile senso di giustizia. La presa di posizione assunta con minore o maggiore determinazione da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento non ha condotto però ad alcuna conclusione legislativa, se è vero come è vero che oggi i compagni del Gruppo comunista sono costretti ad astenersi sul loro progetto di legge e noi dobbiamo votare contro prendendo una posizione chiara, netta e decisa che non è una novità ma è la nostra posizione politica dal 1964.

Il risultato è che stipendi e salari, onorevole rappresentante del Governo, sui quali vengono direttamente effettuate le ritenute tributarie e che, a differenza dei grandi redditi capitalistici, non possono minimamente sfuggire all'applicazione aritmetica del sistema fiscale, subiscono prelievi sempre più pesanti e sproporzionati, secondo la logica, non certo sorretta da ispirazioni moderne e democratiche, del vecchio testo unico delle leggi sulle imposte dirette il quale ha recepito, senza porsi il problema della dinamica dei fenomeni monetari e della evoluzione dei prezzi e del costo della vita, una ormai superata concezione dei livelli di tassazione; ma, a propria parziale discolpa, poteva addurre una situazione lontana dal presentare quei ritmi incalzanti di trasformazione economica interna ed internazionale che si sono venuti successivamente manifestando in tutta la loro intensità.

Così, in un panorama che non ha più nulla a che fare con quello dell'ultimo dopoguerra e di fronte ad un valore della moneta che ha subìto un radicale mutamento, il prelievo fiscale su stipendi, salari e sui redditi dei piccoli artigiani, ignorando persino le situazioni inflazionistiche che si sono verificate, è rimasto agli stessi livelli: le quote esenti da tassazione dei redditi di lavoro dipendente sono rimaste a quei livelli che nel 1947 erano stati assunti come minimo vitale. Per cui, al di fuori di ogni civile garanzia in ordine al limite, da tutti riconosciuto, dell'intervento fiscale, i lavoratori italiani hanno pagato ogni anno e continuano a pagare una quota percentuale più alta sostenendo, loro malgrado, con il proprio sacrificio e in una angosciosa situazione sociale e familiare, l'equilibrio di un sistema che le grandi e sistematiche evasioni dei redditi più elevati e le spe-

culazioni parassitarie avrebbero messo assai presto in crisi.

Oggi noi diciamo no a questo disegno di legge non per l'originario contenuto ispiratore dei compagni comunisti ma per la manipolazione effettuata dal Governo di centro-sinistra e dallo stesso ministro Preti. Pertanto noi del PSIUP affermiamo il nostro no. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista italiano vota a favore della proposta di legge che modifica le norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile con sgravi fiscali per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi a più basso reddito. Il voto della legge è tanto più significativo perchè si compie in un momento, in un periodo in cui il Paese, e quindi anche i lavoratori sono chiamati a sopportare sacrifici non indifferenti per permettere la ripresa dell'attività produttiva e per dare l'avvio a due fondamentali riforme: la sanità e la casa. Quante volte in Commissione ed in Aula, nel corso dell'appassionato dibattito sulle misure fiscali decise dal Governo, ci siamo sentiti ripetere che le esigenze dei lavoratori venivano ignorate, eluse, quasi che quella categoria, e soltanto quella, fosse stata colpita per risanare una situazione non certo allegra.

Ebbene, la risposta viene proprio dalla legge che stiamo per votare. La detassazione a favore dei lavoratori a più basso reddito significa che il Governo intende intervenire per perequare determinate situazioni, intende avviare la riforma tributaria indirizzandosi verso un sistema fiscale più moderno, completamente diverso nei criteri e nello spirito, aderente al dettato costituzionale.

Certo, questo provvedimento rappresenta una soluzione transitoria e parziale del problema di andare incontro alle giuste esigenze dei lavoratori che chiedono sgravi fiscali più alti per i loro redditi. Lo stesso Governo ha riconosciuto che questa è soltanto una prima risposta, che si sarebbe dovuto fare di più. Ma la situazione economica e sociale del Paese è tale che oggi come oggi non si può fare altrimenti: obiettivamente lo dobbiamo riconoscere.

Nessuno ignora che il sistema tributario italiano è sperequato, che talune categorie di contribuenti sono vergognosamente coperte e protette. È un problema di rapporti di classe che va mutato attraverso coerenti passi successivi, con una diversa ripartizione dei pesi fiscali più favorevole ai lavoratori.

La strada intrapresa è dunque quella giusta. La modifica dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette si ispira al concetto della perequazione, portando la quota esente di ricchezza mobile da lire 240.000 a lire 600.000 per i lavoratori dipendenti e da lire 240.000 a lire 360.000 per i lavoratori autonomi artigiani e piccoli commercianti. Sempre nel campo della ricchezza mobile, poi, viene aumentata la fascia di reddito assoggettato alla metà dell'aliquota normale, cioè al 4 per cento.

Orbene, se teniamo conto che il vecchio articolo 89 risale al gennaio 1958 e che da allora (12 anni orsono) v'è stata una svalutazione rilevante del potere di acquisto della moneta, possiamo con tutta tranquillità affermare che una quota dello sgravio va unicamente a compensare il tasso di svalutazione e che rappresenta perciò un adeguamento ai nuovi valori monetari. Ecco perchè, pur apprezzando lo sforzo che è stato fatto per perequare in parte la tassazione dei redditi, pur dichiarando il nostro voto favorevole alla legge, non possiamo fare a meno di sottolineare certe perplessità ed insoddisfazioni che dal contesto della legge stessa si evidenziano.

Non ci lasciamo trascinare dalle facili suggestioni di quei settori dell'opposizione che propongono di rovesciare il sistema tributario e fiscale senza però indicarne concretamente i modi ed i tempi. Nè ci lasciamo trascinare da demagogici atteggiamenti, soprattutto in un momento in cui la situazione dell'economia chiede al Governo, al Parlamento, responsabili, meditate decisioni anche se talvolta amare e non sempre popolari.

Le nostre perplessità e insoddisfazioni discendono inoltre dalla consapevolezza di una

situazione difficile e contorta e dal riconoscimento che ancora troppo poco si è fatto per dare una sterzata al timone.

È indubbio che, oltre ai problemi di ripartizione degli oneri fiscali che la presente legge risolve soltanto in piccola parte, esiste la necessità di accrescere la potenzialità della finanza pubblica per risolvere il problema della casa, della sanità, della scuola; per risolvere i problemi dei servizi sociali di cui il Paese è carente; per risolvere il problema della riforma tributaria reclamato a gran voce da tutte le categorie di lavoratori e reso indifferibile per gli impegni che il nostro Governo ha assunto anche in campo internazionale.

Ebbene, nelle prossime settimane alcuni di questi problemi avranno una risposta che ci auguriamo positiva, che sappiamo positiva proprio per aver seguito il difficile ma producente dialogo tra Governo e sindacati.

Stiamo attraversando un momento di transizione; sono apparse all'orizzonte nuove forze e nuovi equilibri; molte cose sono mutate o devono ancora mutare. La nostra economia deve svilupparsi consolidando certe posizioni, contribuendo ad allargare le dimensioni del mercato interno e fronteggiando la competitività internazionale. Di fronte a queste nuove condizioni che implicano la revisione dei vecchi aspetti strutturali, occorre dare giusto valore alla forza lavoro che è la cerniera di ogni sviluppo, di ogni progresso. L'occupazione è la necessaria garanzia attraverso la quale deve passare ogni progetto di riforma; ma l'occupazione è veramente tale quando assicura salari remunerativi oltrechè la garanzia del posto.

Politica di investimenti, estensione, intensificazione del processo di industrializzazione, sono necessari, indispensabili per riequilibrare la struttura dell'economia nazionale ed assicurarne una crescita più armonizzata dal punto di vista territoriale e settoriale: ma tutto ciò si può, sì, realizzare, a condizione che la forza lavoro, i lavoratori ne siano convinti partecipi, attori, con piena cognizione di causa. Occorre perciò difenderli, sostenerli nello sforzo che compiono a vantaggio e nell'interesse dell'intera Nazione. Occorre soprattutto sostenere coloro che più danno, più faticano e meno guadagnano. Questo in fondo è lo spirito della legge, questo è il disegno che il Governo persegue e che ci trova consenzienti, convinti come siamo che il progresso del Paese, l'avvenire ed il consolidamento della democrazia passano attraverso la strada obbligata (giustamente) della difesa del salario, del posto di lavoro; attraverso una maggiore giustizia anche nel campo tributario, che non è certamente il meno importante per le conseguenze di carattere economico, sociale, morale che derivano da una sua più o meno corretta applicazione. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Soliano. Ne ha facoltà.

* S O L I A N O . Onorevole Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, finalmente, a circa vent'anni dall'entrata in vigore della legge per la perequazione tributaria (la piccola riforma legata al nome del compianto onorevole Vanoni), è stata compresa dal Governo l'esigenza di adeguare i minimi esenti per i redditi più bassi alle nuove reali condizioni in cui si trovano ad operare soprattutto i lavoratori. Sono stati vent'anni di continue iniziative, proposte e lotte per ottenere che i conclamati princìpi perequatori fossero tradotti in operante realtà. E ci sia consentito, nel rilevare ciò, osservare anche che in tutto questo periodo noi comunisti siamo stati all'avanguardia di una lotta, non ancora conclusa, volta a dare al nostro Paese un sistema tributario nuovo, profondamente diverso dall'attuale, moderno, agile e democratico, tale da rispondere validamente al dettato dell'articolo 53 della nostra Costituzione repubblicana. Un dettato che mediante nuove e ripetute leggi fiscali il Governo, ed in particolare la Democrazia cristiana, hanno costantemente eluso, operando in effetti in maniera diversa ed opposta alla Costituzione, a volte dimenticando persino le norme più elementari di giustizia tributaria. Una pratica che ha portato i risultati paradossali che tutti abbiamo modo di constatare e che noi da sempre instancabilmente ed in ogni occasione non esitiamo a denunciare, individuando responsabilità, proponendo correttivi e rimedi.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue* S O L I A N O). Per questo, onorevole relatore, non c'è in noi il benchè minimo dubbio nel rispondere di no — un no grande come una casa — alla domanda che è posta nella sua relazione e cioè se il sistema di tassazione di ricchezza mobile, così come ormai sopravvive, sia idoneo ad assicurare una elementare interpretazione del principio che ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Non esitiamo a rispondere di no anche se la sua domanda, senatore Valsecchi, è cautamente limitata alla sola tassazione dei redditi di ricchezza mobile, mentre più giustamente occorre riferirla a tutto il sistema, dato che l'imposta di ricchezza mobile è una parte del prelievo globale che grava sui cittadini, per di più una parte minima rispetto a quella di gran lunga superiore rappresentata dalle tasse e imposte indirette e da quelle sui consumi.

Lei dice bene, senatore Valsecchi, quando riassume le ragioni che hanno indotto all'adeguamento delle quote di esenzione e delle fasce ad aliquota ridotta; ma, se me lo consente, vorrei aggiungere ad esse qualche cosa di più, non solo a giustificazione del limitato, parziale e tardivo provvedimento, ma a dimostrazione del fatto che motivi di perequazione e di giustizia tributaria esigono che si faccia qualche cosa di più rispetto a quanto è contenuto nel disegno di legge. Sia l'onorevole rappresentante del Governo, sia l'onorevole relatore sanno meglio di me che al fine di operare una giustizia tributaria degna di chiamarsi tale non è sufficiente creare delle fasce di esenzione per cui ai redditi che entro di esse si trovano non viene riconosciuta una capacità contributiva, ma occorre guardare anche ai tipi di detrazione che si possono operare sui redditi e che sono diversi a seconda dei soggetti. Occorre riflettere sul diverso modo di accertare il reddito a seconda che si tratti di piccoli o grandi percettori di reddito, modo diverso che trasforma l'imposizione sul reddito ai più alti livelli da progressiva a regressiva. Quando il presidente, gli amministratori, i dirigenti di una data società usano le auto della società stessa anche per fini propri oltre che aziendali e possono portare a bilancio fino all'ultimo centesimo tutte le spese inerenti all'uso e consumo del mezzo, viene consentito fare delle detrazioni che invece non è consentito fare nè agli artigiani, nè ai lavoratori dipendenti, i quali ultimi non possono considerarsi soddisfatti di quel 20 per cento del reddito — fino ad un massimo di 360 mila lire — che è loro consentito detrarre ai fini dell'imposta complementare e non della ricchezza mobile. Invece gli altri di cui ho detto prima operano detrazioni anche ai fini della tassazione di ricchezza mobile. Questo tanto per fare un piccolo, limitato e comprensibile esempio di disparità di trattamento in materia di detrazioni ammesse.

Se poi passiamo a considerare come nel quadro del sistema attuale si opera in materia di accertamento, possiamo rilevare quanto più grandi siano le differenze a seconda che si tratti di artigiano o di grande azienda, differenze che si traducono in sperequati prelievi tributari. Prendiamo una grande città del Nord, Torino ad esempio: possiamo rilevare che quando ad un'impresa artigiana media, con due dipendenti, viene accertato un reddito, si è nell'ordine di valori che si aggirano sulle 700-800 mila lire per dipendente, a volte anche un milione. Di conseguenza legittimo sarebbe presumere che, come minimo, un uguale modo di accertare il reddito si usasse nei confronti della più grande azienda torinese. Ma se andiamo a guardare le cartelle esattoriali delle due aziende, possiamo invece riscontrare che esiste un'enorme differenza tra i due tipi di contribuenti a danno dell'artigiano e dell'erario, data dal fatto che la grande azienda paga su meno di un terzo di quello che dovrebbe

pagare se fosse stato usato per essa lo stesso metro usato per l'azienda artigiana.

Veniamo ora al prelievo operato sui redditi di lavoro. Se portiamo la nostra attenzione sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1969 per il periodo di competenza del 1968, possiamo rilevare quanto sia grande il prelievo operato sui salari e sugli stipendi con l'imposta di ricchezza mobile rispetto al prelievo operato sul reddito di altre categorie. Per il periodo di competenza del 1968, infatti, si hanno questi risultati: reddito imponibile globale nazionale per le categorie A, B e C/1, 1.630 miliardi; per la sola categoria C/2, 5.319 miliardi. L'imposta erariale netta pagata, con esclusione dell'ICAP e delle varie addizionali normali e straordinarie, dà questo risultato: per le categorie A, B e C/1, 289 miliardi e 412 milioni; per la sola categoria C/2, 298 miliardi e 914 milioni. Tenuto conto del meccanismo del prelievo, si può obiettare che trattasi di dati non definitivi: questo è vero. Ma è anche vero che ciò vale per tutte e due le categorie prese in esame, per cui, senza tema di smentite, si può affermare che la sperequazione a danno dei redditi di lavoro dipendente è tale da non potersi superare nemmeno in seguito alle definizioni che interverranno per i redditi di categoria A, B e C/1. E poichè di definizioni di reddito sto parlando, è bene rilevare anche come elemento rafforzativo del discorso che mentre tutte le altre categorie hanno la possibilità di contrastare, contestare, diluire in periodi anche lunghi il pagamento del tributo, questo non è ammesso per il lavoratore dipendente il quale riceve il salario già decurtato dal tributo trattenuto ad opera del datore di lavoro; per cui giusto è rilevare che per questo iniquo sistema fiscale prima viene il tributo e poi il pane.

È dunque da questo ingiusto stato di cose e dall'esigenza di operare nel sistema una svolta perequativa che è partita la proposta comunista per una esenzione minima sui salari di 1.200.000 lire annue. La nostra era e rimane una proposta realistica, niente affatto sproporzionata, era e rimane l'espressione di una volontà non tesa a non far pagare le tasse, anche se alcuni qualunquisticamente così hanno voluto definirla, ma volta ad operare un atto di doverosa giustizia oltre che ad aggiornare valori che nel 1947, quando vennero per la prima volta proposti, avevano un senso che invece oggi non hanno più. Queste proposte il Governo e la maggioranza non hanno voluto accogliere, preferendo una via di mezzo come quella al nostro esame, via di mezzo che riconosciamo essere un passo avanti, ma che non ci consente di dichiararci interamente soddisfatti, perchè sicuramente soddisfatti non si possono dichiarare i lavoratori i cui salari sono falcidiati da innumerevoli altri tipi di imposte: l'ultima quella dell'aumento sulla benzina.

Ci siamo resi e ci rendiamo conto dell'incidenza sulle entrate che opererebbe la nostra proposta, ma ci rendiamo anche conto che questo non può essere uno stato insuperabile di fronte all'imperiosa forza che viene dalla necessità di rendere giustizia ai lavoratori. Non può essere insormontabile, se guardiamo alla realtà offertaci dalla evasione parziale o totale dei tributi, dalla sfera costantemente ampliata delle agevolazioni ed esenzioni a favore di chi dispone certo di più rilevanti capacità contributive di quelle che non posseggano i lavoratori.

Non si lamentino dunque i relatori e il Ministro delle finanze delle limitate capacità delle manovre fiscali. Non si spargano lacrime sulla mancata elasticità del sistema tributario e delle entrate, perchè il problema non sta nel recriminare un passato, ma nell'adottare concrete misure al presente per il futuro. Allorquando queste lacrime non si possano trattenere, sappiano, come dice il vecchio saggio, che chi del proprio male piange, pianga se stesso.

Perciò, onorevole relatore, giusto è il rilievo da lei fatto in ordine alla proroga e all'inasprimento delle addizionali istituite a seguito delle alluvioni e delle mareggiate dell'autunno 1966, ma ingenuo — in senso benevolo, me lo consenta — è il suo stupore perchè così facendo si è andati oltre il momento contingente che tale addizionale provocò. Il metodo delle addizionali è nella logica conseguente del tipo di politica tributaria sin qui realizzato. (*Interruzione del relatore Valsecchi Athos*).

Una volta istituite certe sovrimposte, non se ne può fare a meno, perchè qualche cosa di nuovo o di imprevisto si verifica sempre, per cui occorre fronteggiarlo con nuove entrate. Basta pensare alla addizionale pro Calabria, (che alla Calabria peraltro non va se non in misura inferiore alla terza parte del gettito reale), che opera dal 1953, con scadenza al 31 dicembre 1972, se non interverranno ulteriori proroghe, visto che queste proroghe vennero concesse già nel 1955 e nel 1967.

Una pratica, quella delle addizionali, inevitabile dal momento in cui si ritenne erroneamente, a mio giudizio, di invertire la tendenza che aveva sorretto la riforma Vanoni nel 1951, facendo ricorso alla facile manovra di inasprimento delle aliquote, anzichè a quella di portare i redditi tassabili almeno al livello di incremento del reddito nazionale, con il risultato paradossale di una incidenza delle aliquote — se facciamo la sommatoria delle incidenze dei vari tributi — più favorevole ai redditi elevati che non ai bassi redditi. Ecco ancora validi motivi per una maggiore considerazione ai fini tributari dei più bassi redditi, specie quelli dei lavoratori dipendenti.

Dunque si doveva fare di più di quanto questo disegno di legge prevede; si poteva fare almeno quanto già prevede il progetto di riforma tributaria all'esame della Camera dei deputati. Ma si è preferito rimanere indietro rispetto alla riforma.

Non si sono voluti anticipare qui taluni contenuti che pure voi stessi della maggioranza in altre direzioni avete anticipato quando si è trattato dei fondi comuni di investimento, tanto per fare un esempio, e di esenzioni dalle imposte di successione. Abbiamo perciò il dovere di invitarvi a ricordare le migliaia e migliaia di firme . . .

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Scusi: chi abbiamo esentato dalle imposte?

S O L I A N O . Onorevole Ministro, nei fondi comuni di investimento si è esentata la quota di investimento . . .

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Non è una grossa esenzione.

S O L I A N O . È un anticipo di riforma tributaria, onorevole Ministro: credo che questo non possa contestarlo.

Dicevo: abbiamo il dovere di invitarvi a ricordare le migliaia e migliaia di firme poste dai lavoratori a tante petizioni che chiedevano al Parlamento un atto di doverosa giustizia; lavoratori comunisti, socialisti, cattolici, senza partito, tutti uniti nella richiesta di un'immediata riforma democratica del sistema tributario.

Abbiamo il dovere di ricordarvi anche le richieste degli artigiani, dei commercianti, espresse in molti ordini del giorno ed attraverso alcune proteste indirizzate a tutti i Gruppi del Parlamento. Essi non ritengono — e con loro noi — che la loro lotta sia esaurita con questo provvedimento, anzi troveranno in questo un momento di rinvigorimento. E noi saremo al loro fianco, così come lo siamo stati per anni, con insistenti iniziative, al fine di rompere la gabbia tributaria entro la quale si voleva che rimanessero; ritorneremo dagli operai, da tutti i lavoratori non solo per dir loro come sono andate le cose, chi era al loro fianco e chi no, ma per contribuire ad ulteriori slanci volti alla conquista delle riforme, alla trasformazione del sistema.

Un'altra questione è ancora aperta, non risolta, che riguarda le Regioni a statuto speciale e gli enti locali, per l'imposta comunale sulle arti e le professioni. Giustamente afferma il relatore: bisogna integrare i bilanci di questi enti dalle perdite subite; è doveroso, è necessario farlo, anche se — non dimentichiamolo — con la dinamica degli aumenti salariali ci sarà una corrispondente dinamica di maggiori entrate.

Pertanto le entrate dello Stato vengono compensate con questa dinamica e con la proroga e l'inasprimento dell'addizionale istituita col decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976. Ma non così sarà per le Regioni, poichè i provvedimenti di tale addizionale sono riservati esclusivamente all'erario. Il non aver provveduto od ovviato a questo inconveniente provocherà ulteriori difficoltà alle finanze degli enti locali, che tuttavia conosciamo essere in condizioni precarie, assolutamente non sufficienti a far fronte agli

oneri di loro competenza, che annualmente crescono per quantità e qualità.

È necessario dunque che in questa sede il Governo prenda un serio impegno per un urgente esame della situazione e per il suo superamento. Noi attendiamo dal Governo un impegno preciso, una risposta adeguata alle attese delle Regioni che già sono andate deluse dalla risposta che è stata loro data per quanto concerne il cosiddetto decretone.

Onorevoli colleghi, la nostra risposta al contenuto di questo provvedimento non può essere che l'astensione dal voto, dettata dalla limitata soddisfazione che viene data non tanto alla nostra proposta quanto alle richieste dai lavoratori; astensione dal voto su questa legge ma impegno a rinnovare con maggiore vigore la nostra lotta tra i lavoratori e alla loro testa per nuovi appuntamenti, per le riforme, per denunciare le brutte facce del sistema tributario, i suoi aspetti classisti e ingiusti, chi paga e chi invece ricava da questo sistema, chi porta la responsabilità di tutto ciò; convinti di compiere così una varia e seria azione volta all'attuazione della Costituzione e per creare più solide basi all'azione popolare per la trasformazione del nostro sistema. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento, ma esprime, in occasione del voto, una sua riserva di fondo. A noi che pensiamo che i grandi temi della riforma tributaria vadano risolti con assoluta urgenza, corre l'obbligo di sottolineare la modestia di questo provvedimento i cui benefici sono ben lontani dai bisogni messi in evidenza dalle lotte sindacali. Tuttavia, pur non essendo una riforma incisiva e neppure qualificante rispetto all'obiettivo dell'indispensabile riforma fiscale, la legge viene parzialmente incontro ad alcune richieste del mondo del lavoro e dei sindacati. È noto infatti che, se le cose si fossero lasciate così come sono, cioè senza questo provvedimento, gli aumenti salariali conquistati dai lavoratori nell'autunno caldo sarebbero stati in grandissima parte vanificati e, in alcuni casi limite, come qualche collega ha fatto osservare, si sarebbe potuto avere addirittura una diminuzione della paga reale.

A nostro parere, l'aver elevato i minimi imponibili della ricchezza mobile per i lavoratori dipendenti, per gli autonomi, per gli artigiani e per i piccoli commercianti, sia pure in misura non del tutto adeguata, costituisce un fatto che va giudicato positivamente, così come è positivo l'aumento della quota esente per i carichi familiari.

È noto come la 5ª Commissione abbia voluto in un certo modo affiancare al voto sul cosiddetto decretone il voto su questo provvedimento. C'è stato un certo ritardo, un ritardo di qualche giorno; ma, secondo noi, è un frutto positivo della battaglia delle sinistre appunto sul « decretone » il rapido *iter* di questa legge che oggi stiamo approvando. Però, onorevoli colleghi, a nostro parere, guai per noi se ci dichiarassimo paghi! Non ripeterò qui quanto si ripete tutti i giorni, onorevole Ministro, e cioè che il nostro sistema fiscale è profondamente ingiusto e che chi paga le tasse fino all'ultimo centesimo e subito sono appunto i lavoratori, là dove . . .

P R E T I , *Ministro delle finanze*. A chi intende riferirsi?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Ai lavoratori dipendenti in grandissima parte. Là dove molti altri — dicevo — che usufruiscono di redditi non da lavoro, non pagano o pagano infinitamente meno o godono di trattamenti preferenziali.

L'onorevole relatore sottolinea nella relazione la necessità di quella giustizia distributiva che, a suo avviso, è alla base della pace sociale. E io credo che gravi avvenimenti e gravi fenomeni in corso in queste settimane nel nostro Paese ci abbiano dato una allucinante conferma di questa affermazione. Non ripeterò, come da troppi anni si va dicendo, che il punto chiave di una seria riforma è la tassazione personale

e progressiva sul reddito, così come non ripeterò che siamo ancora ben lontani da questo obiettivo. Per questo, onorevoli colleghi, la legge che stiamo per approvare non deve servire ad acquietare alcune coscienze timidamente inquiete, ma deve essere considerata — almeno da noi così è considerata — come un punto di partenza per nuove battaglie.

Con questo intendimento, onorevole Presidente, noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Berthet. Ne ha facoltà.

BERTHET. Onorevole Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, le Regioni, specie quelle a statuto speciale, spesso sono esposte, per una evidente misconoscenza dei loro decorsi legislativi, a gravi, per non dire gravissime manomissioni, e colpite, nelle loro fonti vitali di bilancio e di conseguenza nei loro programmi, da provvedimenti legislativi, simili a quelli oggi al nostro esame.

Giorni or sono, di già, proprio in quest'Aula, durante il dibattito sul « decretone » se ne parlò e si ebbero anche delle assicurazioni; oggi, con l'esame del presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, se ne riparla!

Evidentemente siamo d'accordo sullo spirito, sulle finalità del presente disegno di legge! Ottenere « degli sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito ... », è un atto di giustizia.

Ma, onorevoli colleghi, credo di poter richiamare, ugualmente per un atto di giustizia nei riguardi delle Regioni a statuto speciale ed in modo particolare nei confronti della mia Regione, l'attenzione vostra su di una delle conseguenze derivanti dall'approvazione del presente disegno di legge.

Converrete innanzitutto con me, che i *pacta sunt servanda,* tanto più quando questi fanno parte delle *rei publicae disciplinarum*!

Non vorrei, onorevoli colleghi, nel modo più assoluto essere frainteso, ma il disegno di legge oggi al nostro esame stabilendo un aumento della franchigia attraverso una riduzione della quota parte dei redditi assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, riduce il gettito globale di detta imposta in un modo quanto mai sensibile.

Ne consegue pertanto, fatalmente, un grave danno per la mia Regione, come pure per le altre a cui, per legge, queste quote fisse di ripartizione sui proventi della predetta imposta sono state riservate al fine di garantire il finanziamento delle spese ordinarie, obbligatorie per il normale espletamento dei servizi di istituto degli enti stessi.

Alla mia Regione, come è certamente a vostra conoscenza, è stata attribuita dall'articolo 2, lettera *b*), della legge 29 novembre 1955, n. 1179, la quota fissa degli 8/10 dell'imposta di ricchezza mobile (oltre alla quota dei 9/10 dell'imposta complementare sui redditi).

Come vi renderete quindi conto, sono delle aliquote rilevanti di entrate che vengono a mancare e che pregiudicano evidentemente la situazione finanziaria regionale proprio in un momento già precario e difficile per i progressivi aumenti nella parte della spesa, specie nel settore dei pubblici esercizi.

Intendevo proporre un emendamento aggiuntivo al presente disegno di legge. Visto però che la cosa non è possibile, mi permetterò in questa mia dichiarazione di voto di chiedere formalmente al Governo che in sede di ripartizione delle entrate erariali con le Regioni a statuto speciale venga determinata l'incidenza negativa che l'applicazione della presente legge avrà sull'ammontare delle quote di riparto dell'imposta di ricchezza mobile e che le conseguenti minori entrate vengano compensate con l'assegnazione di corrispondenti importi annui consolidati a carico dello Stato.

Quanto sopra, anche nello spirito dell'ordine del giorno votato all'unanimità il 1° luglio 1970 dai membri della Commissione finanze e tesoro della Camera (in sede di approvazione del disegno di legge relativo all'assegnazione alla Valle d'Aosta di un contributo speciale per scopi determinati, ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 dello statuto regionale) ove è stata ribadita la necessità della revisione in aumento del ri-

parto fiscale ed accettato « come raccomandazione » dal Sottosegretario di Stato per il Tesoro, onorevole Picardi, presente alla discussione, in rappresentanza del Governo, e così concepito: « La VI Commissione permanente finanze e tesoro della Camera, nel discutere il disegno di legge n. 2223; tenuto conto delle particolari condizioni della Valle d'Aosta; considerato l'articolo 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179; invita il Governo a rivedere il problema dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta nel senso di elevare congruamente le quote di riparto dei tributi erariali assegnate alla Regione ».

Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mentre assicuro il mio voto a favore del presente disegno di legge, vi rivolgo la mia viva preghiera per un esame obiettivo ed immediato sulle conseguenze del provvedimento legislativo in atto e ciò affinchè giustizia venga mantenuta. A nome dell'amministrazione regionale, nonchè della mia popolazione, grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il disegno di legge in esame risulta determinato dalla necessità di rivalutare tutte le detrazioni previste in misura fissa dalle attuali leggi tributarie e di porsi come anello di congiunzione tra l'attuale disciplina tributaria e quella che risulterà dalla riforma tributaria. Appare quindi come una chiara dimostrazione della necessità di superare i danni che derivano da una legislazione tributaria sorpassata e disorganica per le troppe modifiche, nonchè i danni che derivano dai ritardi e dalla lentezza con cui procede la riforma tributaria che dovrebbe dare a tutto il sistema fiscale italiano un assetto moderno e più equo.

Il provvedimento, quindi, per alcuni aspetti, risulta contenere elementi di distorsione e di rottura del sistema in atto, laddove per altri aspetti si pone, per quanto sopra abbiamo detto, quale fatto necessario in quanto, in attesa della riforma tributaria che tarda, sono indilazionabili alcune parziali modifiche che attenuino le ripercussioni di un sistema sperequato ed in parte vessatorio.

È infatti evidente che in un sistema tributario come il nostro, basato su aliquote fortemente progressive non solo per quanto riguarda l'imposta complementare sui redditi ma anche per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, nel quale sistema gli abbattimenti e le esenzioni sono determinati in misura fissa, viene a determinarsi un sempre maggiore inasprimento fiscale in conseguenza del mutato valore della moneta. Le detrazioni per l'imposta di ricchezza mobile e le quote esenti dei vari scaglioni di reddito per i quali si applicano le diverse aliquote come determinate nel passato in misura fissa risultano oggi inadeguate alle finalità inizialmente previste.

Per ovviare a tale inadeguatezza, nella passata legislatura presentammo un disegno di legge per la rivalutazione delle quote esenti e delle detrazioni per i carichi familiari e se non siamo ritornati su tale iniziativa nella presente legislatura lo si deve alla fiducia che avevamo riposto che la riforma tributaria potesse essere prontamente discussa ed approvata. Dato però che l'entrata in vigore della riforma si fa sempre più distante, non possiamo non essere favorevoli a tutte quelle iniziative, sia pure parziali, che tendono quanto meno a rendere meno oneroso il carico tributario sulle categorie meno abbienti.

Fermo quanto sopra, desideriamo far noto che avremmo visto con piacere una maggiore connessione tra le agevolazioni previste dal disegno di legge in esame e le disposizioni previste della riforma tributaria, pur non convenendo sulla necessità di un inasprimento delle aliquote esistenti. La nuova addizionale imposta sulle aliquote esistenti per far fronte al previsto minore gettito derivante dall'adeguamento alla realtà monetaria delle esenzioni e delle detrazioni rende ancora più pesante questa maggiore incidenza fiscale che anch'essa è già aumentata per il solo variare del valore monetario. D'altra parte, appunto perchè le agevolazioni previste dal disegno di legge in esame devono raccordarsi con quanto previsto dalla riforma tributaria, riteniamo che la loro copertura

doveva essere trovata nell'ambito del sistema e non attraverso nuovi aggravi fiscali. Proprio nella prospettiva della riforma tributaria sarebbe stato necessario, a nostro avviso, puntare in modo determinante su aliquote sopportabili con la eliminazione di tutte le evasioni fiscali legali ed illegali. Se si vuole raggiungere un sistema di tassazione equo e non vessatorio è necessario che tutti contribuiscano secondo le loro capacità, com'è prescritto dalla Costituzione.

D'altra parte, se oggi, per il semplice ritocco degli abbattimenti e delle detrazioni è necessario ricorrere ad inasprimenti fiscali, che cosa mai accadrà — ci chiediamo — al momento della riforma tributaria dove le detrazioni e le esenzioni risulteranno ben superiori da quelle previste dal disegno di legge oggi in esame? Due sono le ipotesi: si fisseranno delle aliquote altamente incisive, che renderanno del tutto inoperante la riforma tributaria, ovvero, come sembra giusto, si cercherà al massimo e con tutti i mezzi possibili di evitare ogni elusione dall'imposizione tributaria. Ma se è giusto, come è giusto, questo secondo obiettivo è necessario fin da ora adoperarsi per esso ed appunto in tal senso era doveroso che il Governo si impegnasse.

Pur favorevoli, quindi, a questo disegno di legge per quanto riguarda i maggiori sgravi fiscali a favore delle categorie meno abbienti, non ci sentiamo di concordare nè con la azione del Governo, che è rimasto praticamente neutrale di fronte alle esigenze di anticipare in qualche modo la riforma tributaria, nè tanto meno con i nuovi inasprimenti fiscali che prendono spunto dalle doverose rivalutazioni delle quote esenti e degli sgravi fiscali. Appunto per questo non ci sentiamo di dare il nostro voto favorevole al disegno di legge, ma ci asterremo proprio perchè in esso, oltre che a norme accettabili, rese peraltro necessarie dall'inerzia del Governo in tale campo, vi sono norme che non ci sentiamo di avallare con un voto favorevole. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dalvit. Ne ha facoltà.

D A L V I T . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la procedura seguita nell'approvazione del presente disegno di legge ha consentito sì la presa in considerazione, ma non la soluzione di un problema che è estremamente delicato ed importante per gli enti che vengono ad essere toccati. E mi riferisco all'aumento della franchigia e della quota parte di reddito assoggettato all'aliquota ridotta nei confronti dei soggetti tassabili in categoria C/2, nonchè dei soggetti tassabili in categoria C/1, con la conseguente perdita nel gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Peraltro lo Stato, a seguito degli emendamenti approvati dalla Camera su proposta del Governo, non subirebbe minori entrate per un grosso volume, in quanto gli emendamenti prevedono la copertura del minore gettito, almeno in gran parte, attraverso l'aumento dell'aliquota dell'addizionale istituita in occasione dell'alluvione del 1966.

A questo punto sorge il problema, che il relatore ed altri colleghi hanno già esposto e che io ancora desidero richiamare: l'addizionale suddetta è riservata esclusivamente all'erario e perciò le Provincie e le Regioni a statuto speciale dovranno subire per intero gli effetti della minore entrata, come ha poco fa sostenuto anche il collega Berthet.

Ecco perchè non esito a dire che, in particolare per le provincie di Trento e Bolzano, il danno sarà di grave pregiudizio alle entrate. Le Provincie autonome, alle quali ai sensi dell'articolo 68 dello statuto sono devoluti i 9 decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel loro territorio, a partire dal 1971, subiranno una minore entrata che ammonta circa ad un miliardo e mezzo ognuna su un totale di 7-8 miliardi, senza possibilità di alcuna compensazione.

A mio modesto avviso, in questa diminuzione delle entrate si potrebbe ravvisare perfino una violazione dello Statuto di autonomia, poichè vengono disattese le norme che ne regolano le modifiche, in particolare quelle attinenti alla finanza della Regione e delle Provincie che potrebbero bensì essere modificate con legge ordinaria dello Stato, ma su concorde richiesta del Governo e della Regione. Il venir meno, poi, di un'entra-

ta di tale entità farebbe mancare alle provincie di Trento e di Bolzano la capacità di esercitare effettivamente le competenze stabilite dallo statuto in settori non secondari della vita della comunità locale, come l'istruzione professionale, l'edilizia popolare, l'assistenza scolastica, eccetera.

Per queste considerazioni io penso che si sarebbe dovuto apportare una modifica al disegno di legge che stiamo per votare; una modifica che garantisse agli enti interessati una non diminuzione della dotazione finanziaria attuale. Poichè quanto sopra non è stato possibile in sede di Commissione e poichè non è possibile produrre modifiche in questa sede, sottolineando positivamente la proposta del relatore, desidererei chiedere assicurazioni in proposito da parte dell'onorevole Ministro delle finanze; assicurazioni che, sono certo, mi vorrà dare nei modi consentiti.

Concludendo, ripeto l'opinione che gli enti autonomi non debbano subire effetti negativi da un provvedimento che in se stesso si presenta valido sotto tutti gli aspetti e per il quale annuncio il mio voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge Raffaelli ci ha visti originariamente favorevoli, come siamo favorevoli ad un criterio di esenzione dei redditi di lavoro, almeno per quanto concerne un abbattimento alla base di una certa dimensione. Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che il disegno di legge, così come è concepito dal punto di vista tecnico, non meriti il nostro voto favorevole. Ci limiteremo all'astensione, in quanto, dal punto di vista della politica legislativa, il disegno di legge, così come si presenta, è discriminante nella sostanza e molto farraginoso nella forma. Prima di tutto la discriminazione dei professionisti e degli artisti non ci trova consenzienti, così come questo disegno di legge non ci trova consenzienti per quanto concerne la quota esente di lire 240 mila per i redditi di categoria C/1; di lire 360 mila per gli altri redditi e di lire 600 mila per le categorie C/2. Segue poi una lunga casistica quando il reddito complessivo sia formato da diversi proventi di reddito (cioè reddito C/1 categoria B e reddito categoria C/1, C/2 e B). Ora sarebbe stato opportuno (anche per sveltire quel burocratismo che frena qualsiasi slancio della Pubblica amministrazione, specialmente negli accertamenti, nell'accertamento delle evasioni, per una maggiore giustizia tributaria) che queste norme fossero molto più agevoli. Ricadiamo qui in quella critica, più volte fatta, quando ci si trova di fronte a dei disegni di legge che dovrebbero essere semplici, chiari, nella loro espressione, nel loro contenuto, quando vi sono invece degli articoli che sembrano romanzi di appendice e si scende ad una casistica che non può non essere fonte di incertezza non solo nell'interpretazione teorica ma anche nella pratica applicazione.

Ora quando si distinguono le 240 mila lire per i concorrenti redditi di categoria C/1 e B e 360 mila lire quando concorrono altri redditi; 240 mila quando concorrono altri redditi con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2, tutto questo comporta un'attività di accertamento in senso lato ed assistiamo, onorevole Ministro (ne riparleremo quando verrà al nostro esame la riforma tributaria)...

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo: bisogna fare la riforma tributaria. Anch'io faccio molta fatica nel leggere gli articoli con tutte quelle distinzioni.

N E N C I O N I . Teoricamente sono chiare, ma nella pratica applicazione sono più complicate, perchè occorre l'accertamento delle varie componenti del reddito e l'accertamento della prevalenza di un reddito su un altro che è sempre molto difficile soprattutto quando si tratta non di redditi di lavoro ma di redditi di categoria C/1 e B. In questi casi l'accertamento è sempre molto macchinoso, per cui tutte le norme che rendono ancora più macchinoso l'accertamento globale definitivo debbono essere espunte.

Sarebbe stato opportuno unificare l'abbattimento alla base (240 mila, 360 mila, eccetera) ponendo per esempio una media di 300 mila lire. Sarebbe stato molto più agevole e l'erario avrebbe ottenuto lo stesso risultato così come lo avrebbe ottenuto anche il contribuente.

Un'altra questione ci lascia perplessi. Non si vede la ragione perchè, posto il criterio che deve essere detassato il reddito che dal punto di vista concettuale, sociologico e morale non può essere classificato come reddito, cioè quel minimo che occorre per soddisfare i bisogni della famiglia (per cui è assurda la tassazione di questo minimo e pertanto è lodevole la sua detassazione) quel minimo potrebbe essere anche più elevato di 600 mila lire; infatti dovremmo ritenere che il minimo occorrente per una famiglia è rappresentato per lo meno dalla somma di 100 mila lire mensili, per cui, a nostro avviso, dovrebbe essere abbattuta questa somma nei redditi complessivi, specialmente nei casi — se si vogliono considerare — in cui vi sono diverse componenti del reddito complessivo.

Ora, lo stesso criterio che vale per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, deve valere anche, per armonia, per quanto concerne quelli che io non posso chiamare redditi, ma entrate — chiamiamole così — a titolo di pensioni. Perchè, infatti, le pensioni devono subire un trattamento fiscale diverso da quello che subiscono giustamente, lodevolmente, anche se insufficientemente, come risultato obiettivo, i redditi di lavoro? Naturalmente non parlo delle pensioni dell'INPS.

Ecco, onorevole Ministro, io non presento emendamenti (dal momento che ci troviamo in sede redigente, questa non sarebbe la sede) e nemmeno presento ordini del giorno; però raccomando alla sua ben nota sensibilità di tenere presente anche questo problema dell'abbattimento alla base, della detassazione anche quando concorra un reddito di pensione. Mi sembra che questo sia un obiettivo che si debba raggiungere anche per giustizia tributaria ed anche per quel criterio di armonia che deve esserci per tutte le discipline, in modo specifico per le discipline tributarie. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Belotti. Ne ha facoltà.

B E L O T T I . Nell'annunciare il suo voto favorevole al disegno di legge approvato dalla Camera (nel quale il disegno di legge n. 1268 di contenuto pressochè analogo che, in unione ad altri colleghi senatori, ebbi l'onore di presentare il 23 giugno, va considerato, col nostro consenso e quello dell'Assemblea, assorbito), il Gruppo democratico cristiano esprime al Governo il proprio riconoscimento ed il proprio apprezzamento per lo sforzo evidente compiuto sulla strada della detassazione dei redditi minori, attraverso il trasferimento di un carico complessivo di tributi diretti valutabile sui 179 miliardi — come il nostro relatore ha precisato — dalle fasce più vaste dei lavoratori dipendenti ed autonomi alle fasce dei percettori di redditi maggiori.

I colleghi dei Gruppi di opposizione della sinistra estrema hanno espresso la loro insoddisfazione per il non integrale accoglimento delle loro richieste in materia di detassazione dei redditi minori; ma il relatore, senatore Valsecchi, ha documentato nella sua sintetica incisiva relazione quali difficoltà il Governo ha dovuto affrontare per giungere a un compromesso, a nostro avviso, non deteriore tra le istanze dei lavoratori, le aspirazioni parlamentari e la meditata responsabile collaborazione governativa.

La prevista elevazione della quota esente di ricchezza mobile (detta comunemente franchigia) della categoria C/2 (lavoratori dipendenti) da 240 a 600 mila lire; e l'aumento della quota esente per persona a carico, agli effetti della imposta complementare, da lire 50 mila a lire 100 mila, rappresentano concreti passi avanti, che potranno trovare più attenta rimeditazione e più armonica collocazione in sede di riforma generale del sistema tributario, ispirata all'articolo 53 della Costituzione.

Sembra a noi particolarmente interessante e indicativo l'indice di socialità dell'imposta calcolato dal relatore; indice che risponde da solo, con l'eloquenza dei numeri, a critiche frettolose e perfino ingiuste affacciate

anche in quest'Aula. Le eccezioni sollevate dai colleghi, portavoce dei diritti delle Regioni a statuto speciale (pretermessi dalla integrale devoluzione all'erario statale del gettito globale derivante dall'elevazione delle aliquote dell'addizionale straordinaria a copertura della rinuncia complessiva all'entrata per 179 miliardi) sono già per se stesse un'altra riprova della difficoltà di legiferare in materia fiscale e finanziaria nel nostro Paese.

Il relatore, interprete dell'unanime avviso della Commissione finanze e tesoro, propone la rifusione, a titolo integrativo, delle minori entrate che, in conseguenza del provvedimento, deriveranno alle Regioni a statuto speciale: soluzione che il nostro Gruppo raccomanda alla particolare considerazione del Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è questa la sede opportuna per anticipare il dibattito sulle linee essenziali della riforma del sistema tributario. Il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento, auspicando che, in sede di riforma, la direttiva della detassazione dei redditi minori attraverso trasferimenti perequativi di oneri fiscali sui percettori dei redditi maggiori trovi più armonica collocazione, in una pacata rimeditazione di tutti gli aspetti del complesso, tormentoso problema fiscale, in armonia col chiaro indirizzo espresso all'articolo 53 della Costituzione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del testo del disegno di legge n. 1279, approvato articolo per articolo dalla 5ª Commissione.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Art. 89 (*Quota esente*). — Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non può eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non può eccedere complessivamente le lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non può eccedere le lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.

La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.

Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato ».

Per il solo anno 1970 è concesso un abbattimento straordinario di lire 50.000 da valere sul primo scaglione di reddito limitatamente alla tredicesima mensilità o alla indennità

equiparata prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 480.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 480.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 480.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/2, C/1 e B ».

Art. 3.

All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonchè una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 138 dello stesso testo unico le parole: « di lire 50.000 », sono sostituite con le parole: « di 100.000 lire ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 relative ai lavoratori subordinati si applicano anche ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio e agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli comunque costituite.

Art. 6.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,

nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

Art. 7.

Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi.

L'ammenda di cui al primo comma dell'articolo 243 del testo unico stesso è stabilita da lire 100.000 a lire un milione quando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta superi le lire 50.000, salvo i casi previsti dall'articolo 248 del testo unico medesimo.

Il terzo comma dell'articolo 245 del detto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, è abrogato.

Art. 8.

L'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio l'addizionale di cui al precedente articolo 6 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.

Art. 10.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1279 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1279 deve considerarsi assorbito il disegno di legge n. 1268, d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965 » (330)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* P E C O R A R O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le mutate condizioni degli scambi tra i vari Paesi, della tecnica del commercio e dei mezzi di trasporto hanno reso necessario procedere ad una

revisione della normativa internazionale relativa al traffico marittimo internazionale. A tale finalità è venuta incontro la Conferenza internazionale riunitasi a Londra dal 24 marzo al 9 aprile 1965. Durante tale Conferenza sono state aggiornate le norme relative al traffico marittimo proprio allo scopo di disciplinare i viaggi e i trasporti marittimi.

La materia contenuta in questa Convenzione che il Senato si accinge a ratificare impegna i vari Governi ad adottare le misure necessarie a facilitare il traffico marittimo internazionale e ad evitare ingiustificati ritardi per le navi, i beni e le persone che si trovino a bordo. Inoltre i Governi, con la Convenzione in oggetto, si impegnano a cooperare per l'elaborazione delle misure destinate a facilitare l'arrivo, il soggiorno nei porti, l'uscita delle navi, il controllo e il rilascio dei documenti, nonchè a rendere uniformi e ad agevolare le procedure e le formalità inerenti al traffico marittimo.

Nella Convenzione vi sono due tipi di disposizioni: per una parte si tratta di « norme », cioè di disposizioni che si ritiene possibile e necessario far applicare in maniera uniforme da parte dei Governi che hanno accettato la Convenzione; le altre sono le « pratiche contrattuali », cioè le disposizioni che i Governi firmatari vengono invitati ad adottare per una aggiornata regolamentazione amministrativa della materia.

Poichè questa Convenzione risponde ad esigenze del traffico internazionale che si fanno sentire in maniera urgente e che sono relative ai documenti di bordo, alle condizioni e alle formalità di arrivo e di partenza, alle disposizioni concernenti il carico, i passeggeri, l'equipaggio e i bagagli, i servizi medici, quarantenari, veterinari, fitosanitari e simili, si ritiene che il Senato possa approvarla senza particolari ostacoli e con unanime intesa, come si è verificato nell'ambito della Commissione affari esteri.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, il Governo fa sue le raccomandazioni del relatore, che ringrazia, e raccomanda l'approvazione del disegno di legge all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D ' A N D R E A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi del Senato, in armonia con quanto ha detto il senatore relatore Pecoraro e quanto ha ripetuto il Sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Pedini, debbo dire che in Commissione esteri questo provvedimento non ha costituito motivo di discussione o di polemica. Questi accordi sono atti internazionali multilaterali o bilaterali che interessano il Paese e agevolano la collaborazione internazionale.

Ci troviamo di fronte alla facilitazione per il traffico marittimo internazionale che viene permessa da una Convenzione adottata a

Londra il 9 aprile 1965 e che è arrivata al Senato solo in questi ultimi mesi, essendo stata comunicata alla Presidenza del Senato nel novembre 1968. Unica cosa da dire su questa Convenzione che si propone, come ha detto il relatore Pecoraro, di facilitare ed accelerare il traffico marittimo internazionale per evitare inutili ritardi alle navi, alle persone e ai beni che si trovano a bordo, è che questa Convenzione non può presentare il fianco a dubbi o critiche, se non per quanto riguarda il fatto che arriva in ritardo (infatti dall'aprile 1965 siamo arrivati solo ora alla ratifica).

Allo stesso modo la Convenzione adottata a New York l'8 luglio 1965 per agevolare il commercio di transito dei Paesi senza litorali è arrivata alla Presidenza del Senato il 19 novembre 1968 e viene solo oggi alla ratifica. Sono ratifiche tardive, perchè non c'è alcun dubbio sulla loro utilità.

Vi è poi un accordo bilaterale tra Italia e Romania per il regolamento delle questioni finanziarie sospese, regolamento che è stato concluso il 23 gennaio 1968, a 23 anni di distanza dal termine della seconda guerra mondiale. Esso è stato comunicato alla nostra Presidenza il 1° luglio 1970 e, con il dinamismo che distingue il senatore Fanfani, arriva sollecitamente a noi (dal luglio all'ottobre dello stesso anno), mentre in genere si attendono tre o quattro anni. Non so per quali difficoltà burocratiche questi documenti arrivano sempre a noi con molto ritardo.

Le ragioni della Convenzione con la Romania sono note. Dove si verificano delle rivoluzioni socialiste si verificano (a danno dei cittadini degli altri Paesi, come è avvenuto in Romania, come sta avvenendo molto più gravemente e in modo offensivo in Libia) misure di nazionalizzazione, di espropriazione, di confisca. E per regolare tutta questa vasta materia che colpiva numerosi cittadini italiani si sono impiegati molti anni, 23 anni, per arrivare a una transazione che si può considerare onesta. Io spero che non occorrano 23 anni per regolare le questioni che oggi si sono aperte sull'altra sponda del Mediterraneo nei rapporti fra l'Italia e la Libia.

Concludendo dirò che non abbiamo nessuna difficoltà circa l'approvazione dei disegni all'ordine del giorno e voteremo a favore di essi. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (341)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E L O T T I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association* - IDA), della

quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 30 miliardi e 500 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministero del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dello Ufficio stesso e quello dell'emissione dei relativi certificati.

(*È approvato*).

Art. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

In esecuzione anticipata degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association* - IDA), il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare alla predetta Associazione, a valere sul contributo addizionale di cui all'articolo 1, prestiti senza interesse tramutabili in contributi definitivi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per l'anno 1969 e in eguale somma per l'anno 1970, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari indicati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F A B B R I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, quando il disegno di legge di cui ci stiamo occupando venne una prima volta in discussione alla Commissione esteri, pur annunciando in linea di massima il voto favorevole del mio Gruppo, io proposi, al fine di poter esprimere un giudizio più meditato, che ci fosse prima fornita una documentazione precisa sui criteri adottati dall'IDA nell'erogazione degli aiuti, in rapporto — dicevo — alle richieste avanzate dai Paesi in via di sviluppo.

Altri colleghi della Commissione si associarono alla mia proposta e il disegno di legge, parzialmente corredato della documentazione richiesta, venne nuovamente in discussione nella 3ª Commissione. In quella sede, come risulta dagli atti della stessa Commissione, il mio Gruppo dichiarò di avere maturato un parere diverso e io prendo la parola oggi proprio per spiegarne le ragioni.

Quali sono, in sostanza? Che cosa era cioè accaduto tra la prima e la seconda riunione della Commissione dedicata a questo argomento che portò il Gruppo comunista a rivedere il giudizio preannunciato, sia pure in linea di massima, nella prima riunione? Era accaduto che la documentazione che ci fu fornita dal Ministero — e devo dare atto che ci fu tempestivamente fornita, per quanto sia stata a nostro giudizio insufficiente e su certi aspetti anche reticente — non poteva più giustificare un nostro assenso.

Infatti in una nota del Ministero del tesoro è detto testualmente che « non è possibile fornire maggiori informazioni sulle erogazioni dell'IDA in relazione alle richieste dei Paesi in via di sviluppo ». Fu questa la risposta reticente alla precisa richiesta che io avevo appunto formulato, di conoscere cioè i criteri in base ai quali venivano decise le erogazioni. Ma da un'altra nota informativa, redatta direttamente dall'Associazione internazionale per lo sviluppo e che ci fu fornita in quella stessa circostanza, è possibile dedurre quali siano stati i criteri seguìti nell'erogazione dei fondi. In questa nota dell'IDA, mentre da un lato ci si compiace di sottolineare il fatto che le erogazioni di fondi hanno recato benefici alle imprese private, dall'altro si afferma testualmente che « l'IDA non assiste Paesi che non sono in regola con i loro debiti esterni o che espropriano proprietà straniere senza un adeguato indennizzo ». Questi sono dunque alcuni dei criteri ai quali l'IDA si atteneva e si attiene nell'assegnazione dei fondi.

Ora a me sembra abbastanza chiaro che con i fondi erogati dall'IDA si tenda a limitare la libertà di azione dei Governi dei Paesi in via di sviluppo e ad incanalare il loro sviluppo economico su linee ben determinate e che sono facilmente immaginabili Non sollevo questo problema per ragioni di ordine ideologico, come magari qualcuno potrebbe pensare dato il Gruppo al quale mi onoro di appartenere, ma per ragioni economiche e politiche. Perchè, onorevoli colleghi, la realtà di fronte alla quale noi oggi ci troviamo è in sostanza questa: che il provvedimento, come tutta l'attività svolta dall'IDA, si inserisce in una situazione dei Paesi in via di sviluppo che non esiterei a definire drammatica; una situazione, comunque, che richiede, a nostro giudizio, ben altre misure che non quelle che vengono appunto indicate dal disegno di legge.

Vorrei ricordare a questo proposito ciò che è stato dichiarato recentemente dal Presidente della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, l'americano MacNamara, nella recente riunione di Copenaghen. In quella assemblea il presidente della BIRS ha affermato che il debito esterno dei Paesi in via di sviluppo, calcolato in 55 miliardi di dollari (alcuni ritengono che si aggiri attorno ai 60 miliardi), si è sviluppato negli anni scorsi con un ritmo del 15 per cento annuo; aggiungeva che questo debito comporta un pagamento annuo di interessi e di rimborsi che cresce a velocità doppia rispetto alle esportazioni effettuate

dai Paesi in via di sviluppo, cioè dai Paesi debitori. Ciò significa che già oggi circa la metà dei prestiti che i Paesi in via di sviluppo riescono a ottenere rimane nei Paesi ricchi e sviluppati sotto forma di pagamento di interessi e rimborsi. E alcune previsioni, fatte da autorevoli organi di stampa, sostengono che in una prospettiva a breve termine, fermo restanto il rapporto esistente tra aumento del debito e quindi degli interessi e dei rimborsi e le esportazioni da parte dei Paesi in via di sviluppo, nel giro di 25-30 anni al massimo, si verificherà una situazione nella quale gli introiti delle esportazioni serviranno praticamente a coprire solo gli interessi e i rimborsi che devono essere pagati sui prestiti accumulati. A mio giudizio, pertanto, rimane difficile prevedere come si possa realizzare, in questa prospettiva, quella che viene indicata nella relazione come una condizione per la erogazione dei fondi, là dove appunto si dice che l'IDA non assiste Paesi che non sono in regola con i loro debiti esterni. Io credo, infatti, che, se questa situazione squilibrata tra gli aumenti degli interessi e dei rimborsi e quelli assai più ridotti delle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo permarrà anche negli anni a venire, la condizione indicata nella relazione non potrà essere rispettata, almeno da parte di parecchi di questi Paesi.

Un altro dei motivi per i quali voteremo contro questo disegno di legge del Governo consiste nel fatto che i Paesi in via di sviluppo scarseggiano di capitali propri (altrimenti non ricorrerebbero a queste forme agevolate di aiuto), non dispongono cioè di capacità di accumulazione e di autofinanziamento dell'attività produttiva anche e soprattutto perchè le risorse fondamentali di questi Paesi sono nelle mani delle grandi imprese, dei grandi gruppi finanziari dei Paesi più ricchi e sviluppati.

In un articolo pubblicato nel luglio 1968 dalla rivista « Le Missioni Cattoliche », che credo oggi si chiami « Mondo e Missioni », vengono riportati alcuni dati estremamente significativi, dai quali risulta che le difficoltà nelle quali si dibattono i Paesi in via di sviluppo derivano fondamentalmente dal grado di soggezione economica alla quale questi Paesi sono sottoposti. In tale articolo si calcola che i profitti ricavati dallo sfruttamento delle risorse dei Paesi in via di sviluppo da parte dei Paesi più ricchi ammontino a circa 3 mila miliardi di lire. Si calcola che i profitti realizzati dagli USA nei Paesi dell'America latina siano stati, dal 1960 al 1965, pari a 7 mila miliardi di lire e che solo 2 mila di questi 7 mila miliardi siano stati reinvestiti nei Paesi nei quali sono stati realizzati e dai quali sono stati esportati. Ciò perchè l'economia dei Paesi dell'America latina è fortemente assoggettata ai grandi gruppi capitalistici statunitensi. Si capisce assai bene allora perchè una delle condizioni poste ai Paesi che richiedono i prestiti sia quella di non espropriare, di non nazionalizzare o di corrispondere comunque « adeguati indennizzi » (e chi ne stabilirebbe l'adeguatezza?) agli espropriati.

In queste condizioni noi riteniamo che le misure previste dall'IDA siano assolutamente insufficienti e che il problema che oggi sta di fronte a tutto il mondo sviluppato nei confronti di quello sottosviluppato sia quello di cambiare radicalmente la propria politica economica e sociale nei confronti di questi Paesi. Sempre la rivista che prima ricordavo afferma, ad esempio, che il 90 per cento dei dollari che gli Stati Uniti d'America versano al fondo dell'IDA serve ad acquistare prodotti americani, per cui questo 90 per cento di dollari, come dichiarò al Congresso il presidente Johnson nel febbraio del 1968, rientra in America grazie appunto al vincolo della vendita a quei Paesi dei prodotti americani. E questo criterio, da me criticato in altra circostanza, alla Commissione esteri, a proposito di un altro problema, e che venne, mi sembra giustamente, definito mercantilistico, lo ritroviamo anche nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale appunto si dice che « da tale sistema di aiuti erogati attraverso l'IDA, l'Italia ha tratto notevole giovamento realizzando, attraverso i finanziamenti di tali organismi, un crescente volume di esportazioni di prodotti e servizi finanziati con fondi multilaterali ». Dal che si deduce

che questa politica di aiuti, assolutamente inadeguata e insufficiente, nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, è determinata anche da tornaconti che non si nascondono, che si affermano anzi chiaramente nelle stesse relazioni ufficiali che il Governo sottopone al Parlamento.

Un'altra ragione della nostra opposizione (e mi avvio rapidamente alla conclusione) consiste nel fatto che nello statuto dell'IDA il diritto di voto è rapportato alla entità dei contributi versati dai vari Paesi. Cioè non si ha al suo interno un rapporto tra eguali, ma tra ineguali, fondato sulla diversa potenza finanziaria dei Paesi che fanno parte della associazione. Cosicchè in sostanza avviene che due o tre Paesi tra i maggiori finanziatori (ed è da vedere se siano davvero i maggiori finanziatori in rapporto al reddito *pro capite* dei singoli Paesi che fanno parte dell'associazione) con in testa gli Stati Uniti d'America che hanno da soli il 26 per cento dei voti all'interno del Consiglio dell'IDA, possono determinare in definitiva l'attività dell'associazione stessa e l'erogazione, secondo quei criteri che prima io ricordavo, delle somme di cui lo IDA dispone.

Queste, onorevole Sottosegretario, sono le ragioni principali per cui noi abbiamo mutato profondamente il nostro parere e voteremo contro il provvedimento che il Governo sottopone al nostro esame.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, mi dispiace che il senatore Fabbrini abbia comunicato il diverso atteggiamento del suo Gruppo rispetto a quanto detto in Commissione; vorrei solo precisare, come opportunamente è stato espresso dal relatore . . .

F A B B R I N I . Noi già annunciammo che avevamo cambiato parere.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* . . . che l'IDA è da considerarsi oggi una delle istituzioni più efficienti per aiutare il credito finanziario nei Paesi in via di sviluppo. L'IDA offre loro, come emanazione della banca mondiale, un credito che ci sembra il più adatto alle loro necessità attraverso operazioni senza interessi, con undici anni di grazia e con procedure particolarmente adatte a far sì che i finanziamenti servano per spese utili — cosa che talvolta non accade — e per autentiche spese di investimento.

È ovvio, senatore Fabbrini, che il sistema con il quale l'Occidente aiuta i Paesi in via di sviluppo non è da considerarsi perfetto; ma qui ci troviamo di fronte a uno di quegli impegni per i quali chi ha più buona volontà e più saggezza deve metterle a disposizione. Probabilmente quella rivista cattolica alla quale lei ha fatto riferimento non ne è informata, ma lei certamente sa che altri grandi Paesi, tra i quali anche la Russia, non mancano, quando concedono — ed io non condivido questo sistema — prestiti verso Paesi in via di sviluppo, di legarli, cioè di condizionarli ad acquisti di prodotti nel Paese di origine. Sono convinto anch'io che si debba trovare un nuovo sistema e proprio in questi giorni, in sede di documento sul secondo decennio delle Nazioni Unite, l'Italia ha assunto ancora un atteggiamento favorevole a che si trovi un sistema di finanziamento più adatto alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e meno condizionato a quelle preoccupazioni commerciali che, sino a questo momento, caratterizzano i prestiti legati.

Siamo convinti infatti, come è detto nel rapporto Jackson, che tutta l'attività degli organismi multilaterali debba essere oggetto di un ripensamento e di una revisione; ma il miglior sistema per portare gli istituti internazionali a meglio funzionare a fronte delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo è quello di accentuare l'impegno dei Paesi promotori dei finanziamenti a coordinarsi in organismi internazionali. Se dunque, come l'Italia ha sempre auspicato, accanto ai Paesi che vogliono sostenere l'onere dell'aiuto al sottosviluppo, anche altri grandi — a cominciare dalla Russia — entreranno in questi organismi, probabilmente anche

l'efficienza loro e la loro rispondenza alle finalità saranno migliori.

Io non ritengo di dover documentare analiticamente il Senato, perchè già lo ha fatto il relatore, sull'efficacia dell'azione che è stata compiuta dall'IDA. Voglio solo ricordare che dalla sua istituzione fino al 30 giugno 1969 l'IDA ha concesso più di 150 crediti di sviluppo a 45 Paesi per un totale di 2.000 milioni di dollari di cui 1.598 veramente versati. Tre quarti di questi crediti, e precisamente 1.440 milioni di dollari, sono stati concessi a Paesi asiatici, mentre gli Stati africani hanno ottenuto crediti per circa 360 milioni di dollari; i Paesi latinoamericani hanno beneficiato di crediti per un totale di 120 milioni di dollari; in Europa sino ad ora la Turchia ha ottenuto crediti per un totale di 92 milioni di dollari.

Voglio anche precisare che nell'ultima riunione a Tokio è stato discusso anche il delicato problema cui lei, senatore Fabbrini, ha fatto riferimento: i prestiti condizionati. Su proposta degli stessi Stati Uniti d'America — proposta sostenuta anche dalla nostra delegazione — si favoriranno forme di intervento nei Paesi in via di sviluppo attraverso prestiti non legati, sia per consentire una maggiore partecipazione dei Paesi beneficianti all'opera da realizzare, sia al fine di « liberare » l'aiuto dato ai Paesi in via di sviluppo da ogni ipoteca neocolonialistica.

Si stanno cercando dunque le vie migliori per affrontare questi problemi. C'è da augurarsi che anche da parte di altre nazioni non meno importanti vi sia lo stesso impegno di ricerca e di sacrificio perchè, ripeto, il problema dei Paesi in via di sviluppo è così ampio che vi è posto e gloria per tutti coloro che intendono collaborarvi. Facile è criticare le istituzioni che esistono, e che pur sono criticabili; meno facile è intervenire in esse sostanzialmente, per migliorarle e per renderle più efficienti.

Ritengo di poter assicurare agli onorevoli senatori, quindi, che in piena coscienza possono votare questo disegno di legge con cui si consente il funzionamento di un organismo che, pur non essendo perfetto, è uno di quelli che sino a questo momento hanno meglio assolto all'esigenza di concedere i prestiti necessari allo sviluppo dei Paesi del terzo mondo. Grazie. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968 » (791)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* P E C O R A R O , *relatore*. Pochissime parole, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, perchè il relatore sostanzialmente può riferirsi alla relazione scritta ed anche ad analoghe convenzioni che sono state stipulate con l'India, la Bulgaria e la Cecoslovacchia prima di questa che viene stipulata con la Romania.

Si tratta di ratificare, attraverso il voto del Parlamento, e di dare esecuzione ad un accordo stipulato il 23 gennaio 1968 tra l'Italia e la Romania per regolare alcune questioni che, come ha ricordato un momento fa il senatore D'Andrea, da più di vent'anni erano in sospeso tra questi due Paesi. La Romania si è dichiarata disposta ad effettuare un pagamento di poco superiore ad un miliardo di lire per andare incontro alla regolarizzazione di crediti inerenti a beni, diritti e interessi confiscati e nazionalizzati, a beni immobili requisiti, a crediti finanziari e commerciali accesi anteriormente al 25 novembre 1950, a titoli di debito pubblico ru-

meno in possesso di persone italiane, ed inoltre per sistemare il problema dei beni liberi, cioè di quei beni che sono in godimento formale di cittadini italiani ma dei quali, per ragioni obiettive, i cittadini italiani stessi non hanno disponibilità effettiva, per cui hanno demandato al Ministero del tesoro la facoltà di cederli al meglio.

Mediante questo disegno di legge, con una opportuna rivalutazione dei coefficienti del 31 dicembre 1947, la somma che il Governo rumeno mette a disposizione del Governo italiano viene distribuita proporzionalmente tra gli aventi diritto. La Convenzione di cui ci stiamo occupando stabilisce le norme in base alle quali il Governo italiano effettuerà questa distribuzione.

Anche questo disegno di legge non ha incontrato opposizioni in Commissione e quindi abbiamo ragione di ritenere che non dovrebbe averne nemmeno nell'Aula del Senato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si associa alle conclusioni del relatore e lo ringrazia vivamente.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sarà commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947.

I crediti, debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, saranno regolati in base alle norme delle leggi italiane, per quanto applicabili.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo romeno a norma dell'articolo 3 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale adottata a New York l'8 luglio 1965 » (889) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale adottata a New York l'8 luglio 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* P E C O R A R O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge, sul quale riferirò molto brevemente, si ratifica e si dà esecuzione alla Convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale adottata a New York l'8 luglio 1965.

Le Nazioni del mondo sono aumentate di numero specialmente se si tiene conto della loro costituzione come Stati di diritto. Molte di queste Nazioni però non hanno uno sbocco al mare o comunque si trovano in deficienza di litorale. Pertanto fin da alcune decine di anni fa, nell'ambito delle istituzioni internazionali ed in particolare dell'ONU, si è ritenuto di sistemare giuridicamente la situazione del transito nei Paesi con deficienza di litorale. In particolar modo le Nazioni Unite, a seguito di una conferenza tenutasi a Ginevra nel 1964, hanno adottato due risoluzioni: con una prima venivano enunciati i princìpi intesi a regolare il traffico in favore dei Paesi privi di litorale, con la seconda il Segretario delle Nazioni Unite veniva incaricato di riunire una conferenza che formulasse una Convenzione in maniera tale che potesse entrare in vigore e regolare questi accordi tra gli Stati.

Così fu fatto dal 7 giugno all'8 luglio 1965. Si riunì infatti questa conferenza che ha elaborato un progetto, che è la Convenzione che in questo momento siamo chiamati a

ratificare e attraverso la quale si stabiliscono dei princìpi per un trattamento paritetico delle Nazioni prive di litorale in rapporto a quei Paesi attraverso il cui territorio devono passare le merci provenienti o dirette al mare.

Bisogna aggiungere che l'Italia è particolarmente interessata a questa Convenzione perchè essa ha nazioni limitrofe come la Svizzera, l'Austria e l'Ungheria che sono prive di litorale e per le quali il nostro Paese è soggetto attivo e passivo di diritti che vengono regolati da questa Convenzione.

Il relatore pertanto invita il Senato a ratificare questa Convenzione, che non ha avuto opposizioni in Commissione, permettendosi inoltre di rivolgere una cortese ma accorata preghiera al Governo. Per questa Convenzione che è del 1965, come quella, di cui ci siamo occupati precedentemente, relativa alle facilitazioni del traffico, sono passati più di cinque anni da quando è stata apposta la firma al documento. Ci rendiamo conto che talvolta è opportuno raccogliere le firme di altri Stati e non essere i primi della classe. Comunque 5 anni sono un po' troppi ai fini della ratifica, anche se qualche mese di ritardo può essere addebitato al Parlamento. Vorremmo pertanto sollecitare Parlamento e Governo ad essere un po' più solleciti nelle ratifiche perchè altrimenti si corre il rischio che certe normative finiscano per diventare obsolete.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, il Governo si associa alla relazione che è stata fatta dal senatore Pecoraro per sottolineare l'importanza di questo atto; soprattutto per alcune zone del continente africano e del continente asiatico le facilitazioni nel traffico di transito hanno un valore essenziale per assicurare competitività ai loro mercati e per consentire un approvvigionamento meno oneroso possibile.

Si tratta quindi di un atto internazionale che viene a concludere alcune iniziative che sono nate soprattutto con le teorizzazioni sul sottosviluppo, riprese dalla conferenza dell'UNCTAS e sono state anche oggetto, onorevoli colleghi, delle osservazioni e delle raccomandazioni di non pochi Paesi africani associati alla Comunità economica europea.

Per ciò che riguarda le osservazioni del senatore Pecoraro, giustamente anticipate da un intervento altrettanto autorevole del senatore D'Andrea, so che l'argomento dei ritardi nella presentazione delle ratifiche è già stato oggetto di uno scambio di lettere tra il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e il Ministro degli esteri e si sono motivate anche le ragioni per le quali talvolta, per motivi di traduzione, occorre tempo per poter presentare alle Camere i documenti.

Assicuro comunque che si metterà ogni cura per essere il più solleciti possibile nel presentare gli atti internazionali alla ratifica delle Camere. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968 » (1070)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PELLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, credo di non mancare di riguardo verso il relatore e soprattutto verso il Senato chiedendo di sostituirmi al relatore il quale è assente per ragioni di forza maggiore.

Il disegno di legge è di una grande semplicità in quanto tende ad applicare, anche per i redditi derivanti dalle imprese di navigazione aerea, le norme relative alle doppie imposizioni, cioè relative alla necessità di evitare una doppia imposizione, che già sono in atto da grande tempo per quanto riguarda le imprese di navigazione marittima.

L'onorevole relatore ha già esposto per iscritto le ragioni che militano a favore del provvedimento, per cui mi rimetto alla sua relazione, raccomandando agli onorevoli senatori di volerla confortare con la loro approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nulla da aggiungere alla relazione dell'onorevole senatore Pella che vivamente ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967 » (1097)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P E L L A , *f.f. relatore.* Se anche per questo disegno di legge mi si consente di sostituirmi al relatore, mi limito ad osservare che esso ha avuto un ampio ed approfondito dibattito in seno alla Commissione, per cui sarebbe veramente pleonastico ripetere le ragioni che militano a suo favore. Mi rimetto quindi alla relazione e raccomando il disegno di legge all'approvazione del Senato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si associa alle considerazioni del senatore Pella.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo concluso in Roma il 23 giugno 1967 tra il Governo ed il Comitato per regolare i reciproci rapporti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O' , *Segretario*:

MASCIALE, RAIA, VENTURI Lino. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

1) che da anni si discute sull'ampliamento della pista all'aeroporto civile di Palese (Bari);

2) che per la stessa scelta dei terreni ci sono state, stranamente, diverse e contraddittorie decisioni;

3) che i progetti vengono puntualmente modificati (il ritardo nell'inizio dei lavori, naturalmente, comporta spreco di denaro pubblico in quanto il costo delle opere già progettate subisce revisioni per aumento di prezzi),

si chiede di conoscere:

a) se sono vere le notizie, riportate dalla « Gazzetta del Mezzogiorno » dei giorni 3, 9 e 10 ottobre 1970, secondo le quali, quando la fantomatica pista sarà realizzata, « gli aerei — i *jet* — per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri dovrebbero attraversare la strada comunale che collega la statale n. 16 all'aeroporto ed al quartiere San Paolo », mentre « per l'attraversamento della predetta strada comunale dovrebbe essere installato un passaggio a livello, poco distante da quello già esistente per i treni »;

b) se è vero, altresì, che « la Direzione generale dell'aviazione civile non ha invitato l'Enel a rimuovere i pali dislocati per un

tratto di un chilometro malgrado i pareri contrari dei tecnici dell'impresa appaltatrice dei lavori, i quali sostengono che la permanenza dei pali non renderebbe affatto sicuro l'atterraggio degli aerei ».

Gli interpellanti, infine, intendono conoscere:

1) se e quando entrerà in funzione la nuova pista;

2) il criterio seguito nella scelta dei terreni;

3) se vi sono variazioni di prezzi al progetto originario;

4) i motivi della costruzione di un passaggio a livello (assai pericoloso anche quando è custodito);

5) il perchè del mancato intervento nella rimozione dei pali della linea elettrica. (interp. - 358)

TERRACINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, essendo a conoscenza della prassi degli uffici da lui dipendenti e competenti, secondo la quale, per le domande di pensione avanzate da superstiti dei campi di sterminio nazisti, si deve innanzitutto chiedere al Consolato generale d'Italia in Berlino che provveda a procurarsi, e rimetta loro, la documentazione sanitaria relativa ai ricoveri subìti dagli interessati durante la deportazione, condizionando al ricevimento di questa ed al suo contenuto la concessione o meno della pensione, non ritenga di dover subito e risolutamente intervenire per porre fine a tale farsesca e macabra procedura, la quale, denunciando una inammissibile ignoranza di fatti storicamente acquisiti, ovvero un'imperdonabile insensibilità civile ed umana, ovvero un'intollerabile fossilizzata mentalità burocratica, parte dall'ipotesi assurda e risibile che, a nazismo imperante ed imperversante in ogni sua più bestiale criminalità, le sue vittime, prima di essere avviate riguardosamente ai forni crematori o ai carnai delle fosse comuni, fossero assistite con cure cliniche ed ospedaliere solerti e fedelmente annotate in cartelle mediche poi gelosamente custodite, a parte la sorprendente fiducia riposta nell'Amministrazione tedesca come fonte affidante di dati probanti ed incontrovertibili.

Per sapere, altresì, se, per intanto, a rinnovare l'atmosfera di certi uffici del suo Ministero, non consideri opportuno far distribuire gratuitamente agli addetti qualcuno dei libri agghiaccianti di memorie che in tema di deportazione nella Germania nazista sono stati scritti nel corso di 20 anni da molte note personalità delle lettere e della politica del nostro Paese. (interp. - 359)

SEMA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei piani della FINMARE per il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che verrebbero attuati recando ulteriore gravissimo pregiudizio all'economia della regione Friuli-Venezia Giulia e di Trieste;

se non ritenga indispensabile che dell'intero problema sia investito il Parlamento, nel quadro di una nuova politica marinara;

se non intenda disporre il rinvio di qualsiasi decisione a dopo la convocazione della più volte promessa Conferenza nazionale del mare. (interp. - 360)

SEMA, CALAMANDREI, MAMMUCARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei più recenti e negativi sviluppi della scelta della sede del protosincrotrone da 300 GEv e delle negative conseguenze per l'economia e per la ricerca scientifica del nostro Paese se l'installazione avvenisse, come sembra, in Svizzera;

se è in grado di dichiarare che da parte nostra sono stati fatti tutti i passi necessari per la costruzione del protosincrotrone a Doberdò del Lago (come promesso dal Governo);

quale azione intenda svolgere perchè non vada perduta per l'Italia tale importantissima realizzazione. (interp. - 361)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GERMANO', *Segretario*:

BENEDETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le conclusioni che ha tratto l'Ispettorato del lavoro di Torino dalla ricognizione effettuata il 9 ed il 14 ottobre 1970 presso l'Officina 54 della FIAT-Mirafiori di Torino, avente per oggetto l'accertamento delle condizioni di nocività esistenti nei reparti di verniciatura della sezione-auto della FIAT.

L'interrogante — anche in considerazione dello stato di agitazione che da tempo è in atto alla FIAT-Mirafiori per imporre condizioni di lavoro che assicurino l'integrità fisica dei lavoratori — chiede al Ministro di voler far conoscere le misure che il Governo intende adottare onde conferire agli strumenti dello Stato i mezzi tecnici e scientifici nonchè i poteri e l'indispensabile autonomia da tentativi di condizionamento da parte padronale, ai fini di un permanente ed efficiente controllo dell'ambiente di lavoro per la difesa della salute dei lavoratori contro ogni fattore che attualmente la rende estremamente esposta ad ogni rischio. (int. or. - 1827)

LUCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che il giorno 15 ottobre 1970 deflagrava un ordigno esplosivo nel municipio di Trento e che la presente interrogazione segue di pochi giorni una analoga dell'interrogante, presentata a seguito delle recenti esplosioni nei tre cinema di Trento si chiede nuovamente al Ministro quali mezzi più efficienti degli attuali intenda porre in opera per stroncare una serie di atti criminosi a carattere dinamitardo che preoccupano sempre più l'opinione pubblica in genere e la cittadinanza di Trento in particolare. (int. or. - 1828)

SEMA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che, dopo mesi di atti teppistici di fascisti nella zona di Trieste, si assiste ad una rinnovata ondata di sciovinismo antislavo;

se non ritengano estremamente pericoloso tale rigurgito contrario agli interessi dei buoni rapporti fra Italia e Jugoslavia, soprattutto in occasione della prossima visita del Presidente Maresciallo Tito ed anche in considerazione che fra i promotori vi sono delle associazioni largamente finanziate con pubblico denaro, come la Lega nazionale e le organizzazioni dei profughi. (int. or. - 1829).

SEMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la « Pattuglia acrobatica » sarà impegnata in un'esibizione in occasione di un raduno di arditi a Trieste;

se si sa chi ha dato l'autorizzazione per una manifestazione che comporta spese e rischi;

se non ritiene che la presenza della « Pattuglia » e lo stesso raduno possono prestarsi a speculazioni, data la situazione di tensione provocata da elementi sciovinisti;

se non crede che le Associazioni d'arma, beneficiarie di pubblici finanziamenti, dovrebbero essere più attente agli interessi generali di una politica di pace, anche nelle scelte dei momenti e dei luoghi delle loro manifestazioni. (int. or. - 1830)

SEMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che alcuni quotidiani, nel dare notizia che in Calabria sarebbero impiegate unità dell'Esercito, affermano che in alcune scuole delle Forze armate vengono addestrati speciali reparti « in grado di affrontare qualunque situazione », se l'informazione corrisponde a verità e, in caso affermativo, quali sono le scuole, i reparti e il tipo d'impiego. (int. or. - 1831)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone, ANTONICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto siano i lavori del cosiddetto « Comitatone » per Venezia e per essere informati degli orientamenti del Governo circa le raccomandazioni del Comitato consultivo dell'UNESCO per la salvaguardia di Venezia. (int. or. - 1832)

LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere sulla base di quali norme si conceda a *yachts,* navi, imbarcazioni da diporto, eccetera, di acquistare carburante in esenzione di tasse.

A seguito del recente forte aumento del prezzo della benzina vivo è, infatti, specie nelle zone marittime, il malcontento del cittadino che paga la benzina fino a 162 lire al litro e vede persone che hanno indubbie maggiori possibilità finanziarie pagare lo stesso prodotto sulle 50 lire al litro.

Si domanda, di conseguenza:

a) quali iniziative si intendano assumere per annullare tale ingiusta discriminazione;

b) se è mai stato effettuato alcun controllo a seguito della voce ricorrente che la benzina agevolata per i natanti sarebbe usata, da taluni proprietari, illegalmente anche per le proprie automobili.

Se tale controllo è stato effettuato, si chiede di conoscerne i risultati e, in caso contrario, si chiede che vengano in proposito date urgenti disposizioni alla Guardia di finanza. (int. or. - 1833)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MASCIALE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione finanziaria in cui versa il comune di Bitonto (Bari), il quale, a causa della mancata riscossione delle somme richieste a pareggio dei bilanci (1 miliardo e 585 milioni di lire) riguardanti gli esercizi dal 1966 al 1970, non riesce nemmeno ad assicurare gli stipendi al proprio personale dipendente, giustamente esasperato.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se non ritengano opportuno intervenire con la massima tempestività al fine di normalizzare siffatta precaria situazione che, protraendosi, rischierebbe di determinare seri problemi di natura sociale e di paralisi amministrativa. (int. scr. - 4030)

ALBARELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende prendere seri provvedimenti nei confronti delle autorità scolastiche di Verona che hanno provveduto a distribuire alle scolaresche della città e della provincia un « diario », offerto dalla Banca mutua popolare, consistente in una disgustosa e ripetuta apologia del fascismo e del più vieto nazionalismo. (int. scr. - 4031)

ROSSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali non si è ritenuto di dover accogliere la richiesta della costruzione di uno svincolo che raccordi la superstrada E-7 alla zona di Montecastrilli.

Si fa presente che tale richiesta trova il suo valido fondamento nel fatto che il comune di Montecastrilli è uno dei più estesi della provincia di Terni e che nel suo territorio vi sono molti centri abitati che collegano altri comuni e zone periferiche rispetto al tracciato della E-7. La richiesta, pertanto, esula anche dalle pur legittime esigenze locali e rafforza la funzione che la superstrada non può non avere. Una grande via di comunicazione che non riesca a collegarsi efficacemente con le vaste zone che attraversa fallisce al compito fondamentale di divenire l'asse centrale di un sistema viario concepito in modo unitario, evitando strozzature e più gravi marginalizzazioni di zone già economicamente depresse.

Ciò premesso, si chiede di sapere se non s'intenda tornare sulla decisione presa ed assicurare il raccordo con la zona di Montecastrilli. (int. scr. - 4032)

TERRACINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga, più che opportu-

no, necessario provvedere senza ritardo alla formazione della Commissione ministeriale per l'esame dei bilanci tecnici della Cassa pensioni dipendenti enti locali, che dovrà riunirsi, secondo il disposto dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, nel prossimo anno 1971 per esprimere, fra l'altro, un parere in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico in atto, e ciò per evitare che, come in passato, un ritardo nella nomina di detta Commissione, e quindi nella sua convocazione, rinvii a data indeterminata l'esame delle richieste che in materia sono già state formulate dalle Associazioni sindacali di categoria e tempestivamente rese note. (int. scr. - 4033)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nell'erogazione dei fondi per le opere di edilizia scolastica autorizzate per il triennio 1969-71 in applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per sapere, altresì, in relazione a quanto sopra, se risponde al vero la notizia secondo la quale gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sarebbero stati invitati ad esaminare, ed eventualmente ad approvare, esclusivamente sul piano tecnico, i progetti di edilizia scolastica finanziati per il suddetto triennio.

L'interrogante chiede, infine, quali provvedimenti si intendano promuovere per sbloccare tale assurda situazione, tanto dannosa per il buon funzionamento della scuola e lesiva della credibilità dell'azione del Governo. (int. scr. - 4034).

CORRAO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e della marina mercantile.* — Premesso che recentemente la stampa — « Corriere della sera » e « Trapani-Sera » — ha riportato la notizia secondo cui la società italo-americana ISAB ha chiesto l'autorizzazione per la costruzione di una raffineria per la lavorazione di greggio della Libia e della Tunisia da installarsi lungo il litorale tra San Vito Lo Capo e Cornino di Customaci, in provincia di Trapani, si chiede di conoscere:

dal Ministro della pubblica istruzione: quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare, da parte della Soprintendenza ai monumenti della Sicilia occidentale, nella cui competenza ricade la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di quel territorio, per evitare il proditorio, mortale e definitivo attentato ai danni di una vasta zona di incomparabile bellezza, lontana dalla nevrosi industriale, oasi di aria e di mare puliti, destinata, nel rispetto della natura, alle attività interessanti il turismo, e ciò anche in riferimento a ben precise deliberazioni della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trapani, già pubblicate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1497 del 1939 e quindi già capaci di svolgere un'efficace tutela paessaggistica;

dal Ministro della marina mercantile (nella cui competenza rientra il demanio pubblico marittimo, e quindi anche, ed in generale, la tutela paesaggistica di esso): quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare, da parte della competente Capitaneria di porto, per evitare la contaminazione, che deriverebbe dalla prospettata installazione industriale, del mare del litorale ancora vergine che si estende da Palermo a Trapani, e ciò nel momento in cui da tutte le parti d'Italia si levano grida di allarme per l'inquinamento dell'aria e dell'acqua a causa degli insediamenti industriali e quando si è avuta la triste esperienza delle raffinerie di Augusta, di Gela e di Milazzo che hanno reso irrespirabile l'aria per decine di chilometri di raggio e che hanno inquinato il mare per decine di miglia (da Milazzo, per esempio, l'inquinamento, a seconda delle correnti, arriva alle Isole Eolie), senza dire che l'inevitabile inquinamento dell'*habitat* marino avrebbe conseguenze inimmaginabili sulla attività delle tonnare, che si estendono da Terrasini a Castellammare, da San Vito a Bonagia, e sull'attività peschereccia di Castellammare del Golfo, di San Vito, di Cornino, di Bonagia, di Pizzolungo;

dal Presidente del Consiglio dei ministri (nella cui competenza ricade il coordinamento, e quindi anche la soluzione, di

eventuali conflitti anche di pubblici interessi diversi tra gli organi centrali dello Stato, ovvero decentrati ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, in relazione soprattutto alle previsioni per le zone di sviluppo turistico, in base alla deliberazione della Cassa per il Mezzogiorno del 1° agosto 1966, ed ai vincoli già operanti): se i fatti di cui sopra siano a sua conoscenza e se e quali interventi abbia al riguardo svolto o intenda svolgere a salvaguardia del patrimonio paesaggistico dell'anzidetta fascia costiera esposta ai pericoli ed ai conseguenti danni di installazioni industriali che ben possono e debbono trovare sistemazione in diverse località, anche dell'Isola, senza arrecare quei danni che, in definitiva, sarebbero irreparabili. (int. scr. - 4035)

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la sua opinione riguardo all'atteggiamento assunto dal direttore dell'Arsenale-Esercito di Napoli, il quale, citando a sproposito leggi e regolamenti, ritiene pienamente legittimi gli accertamenti fiscali delle assenze occasionali, per motivi di salute, degli operai dell'Arsenale.

Tale atteggiamento risulta invece essere in netto contrasto con la circolare n. 76400 del 1° agosto 1970 del Ministero della difesa, la quale — fondata sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 — chiaramente stabilisce che, ai fini della giustificazione delle assenze occasionali per motivi di salute inferiori ai 7 giorni, l'operaio debba esibire il solo certificato medico e, per quelle di durata superiore, essendo egli sottoposto a controllo sanitario, sia esonerato dal presentare anche tale certificato.

L'assurdo provvedimento del tenente colonnello D. Fusco fa seguito ad altri provvedimenti repressivi ed illegittimi da lui adottati che, già in altri casi, hanno provocato, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'intervento risanatore delle autorità superiori.

Gli interroganti, tenuto conto dello stato di vivo fermento che si è nuovamente determinato nell'Arsenale di Napoli, chiedono quali opportune misure si intendano adottare per tutelare gli interessi e la dignità del personale operaio e per risolvere in via definitiva una situazione ormai resasi insostenibile. (int. scr. - 4036)

PREMOLI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Risoluzione n. 460, relativa alla situazione dei rifugiati cecoslovacchi, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione popolazione e rifugiati (*Doc.* 2821) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative, da parte italiana, i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Risoluzione. (int. scr. - 4037)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (70) 20, relativa alla realizzazione da parte di « Europa Nostra » di un film a colori, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 5 giugno 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 4038)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (70) 18, relativa al coordinamento della ricerca universitaria a livello europeo, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 5 giugno 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 4039)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (70) 4, relativa alla regolamentazio-

ne della fabbricazione e della messa in commercio di alcuni preparati destinati alla diagnostica rapida ed al controllo delle malattie umane, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 16 settembre 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 4040)

PREMOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (70) 24, sulla regolamentazione della fabbricazione, della messa in commercio e dell'utilizzazione dei pesticidi, ai fini della protezione dell'ambiente naturale, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 2 luglio 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 4041)

PREMOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione (70) 19, relativa agli impieghi educativi e culturali della radio e della televisione in Europa ed ai rapporti a tale riguardo tra i poteri pubblici e gli organismi della radio e della televisione, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 5 giugno 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 4042)

PREMOLI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione (70) 11, sul coordinamento della politica di sistemazione del territorio e sulla lotta contro l'inquinamento dell'aria, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 marzo 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 4043)

PREMOLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione (70) 3, relativa al miglioramento della sorveglianza delle salmonellosi, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 16 settembre 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 4044)

PREMOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il suo punto di vista e quello del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 454, relativa alla risposta alla 16ª Relazione annuale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT), approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione economica e di sviluppo (*Doc.* 2803) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative intenda venire incontro agli scopi ed alle decisioni enunciati in detta Risoluzione, sia in sede italiana, sia assumendo un atteggiamento conforme in seno alla CEMT. (int. scr. - 4045)

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione numero 614, relativa alle relazioni Est-Ovest, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione politica (*Doc.* 2822) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative intenda venire incontro agli scopi ed alle decisioni enunciati in detta Raccomandazione, dando anche istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, invitandolo a votare in favore delle proposte contenute nel paragrafo 12 della Raccomandazione stessa. (int. scr. - 4046)

PREMOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 605, relativa alla riduzione dei ritardi causati dalle formalità di dogana ai posti di frontiera ferroviari, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione economica e di sviluppo (*Doc.* 2803) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 4047)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 607, relativa alla medicina preventiva ed all'istituzione di una Carta sanitaria europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione sociale e sanitaria (*Doc.* 2808) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 4048)

PREMOLI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 610, relativa alla 14ª relazione sull'attività del rappresentante speciale del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e gli eccedenti di popolazione, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella seduta del 22 settembre 1970 — su proposta della Commissione popolazione e rifugiati (*Doc.* 2811) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere, come appare particolarmente opportuno, al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 4049)

PREMOLI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per conoscere il loro punto di vista e quello dei loro Dicasteri sulla Risoluzione n. 452, relativa ai problemi economici europei, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione economica e di sviluppo (*Doc.* 2801) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative intendano venire incontro agli scopi ed alle decisioni enunciati in detta Risoluzione, dando anche istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea. (int. scr. - 4050)

PREMOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 615, relativa alla Dichiarazione di princìpi sull'autonomia locale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione della sistemazione territoriale e dei poteri locali (*Doc.* 2793) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 4051)

FILETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma quarto, della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, per le prestazioni di pubblici servizi, resta fermo il diritto alla rivalsa dell'imposta generale sull'entrata anche nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato e di quegli enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato;

ritenuto che, a mente dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1966, n. 303, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha propria personalità giuridica con ordinamento e bilancio autonomi;

ritenuto che, in dipendenza dell'accertata esistenza della situazione di crisi nel mercato delle arance, l'AIMA, nell'ambito dei compiti di organismo di intervento previsti dal regolamento comunitario del 4 aprile 1962, n. 19, ad essa affidati, ha commesso a ditte private le operazioni di trasformazione di rilevanti quantitativi di arance in succo concentrato;

ritenuto che, in sede di liquidazione dei compensi convenuti per dette operazioni, sono insorte contestazioni tra l'AIMA e le ditte private circa il diritto alla rivalsa dell'IGE;

ritenuto che detta rivalsa è ammessa per legge se ed in quanto le predette trasformazioni delle arance in succo siano da considerarsi eseguite nell'interesse della collettività ed aventi, quindi, natura e finalità di prestazioni di pubblico servizio;

ritenuto che, per le operazioni di trasformazione commesse nel 1969, l'AIMA riconobbe alle ditte incaricate il diritto alla rivalsa dell'IGE, mentre tale diritto intende ad esse denegare per le operazioni praticate nel 1970;

ritenuto che il mancato riconoscimento al diritto alla rivalsa predetta viene ad incidere rilevantemente a danno di quanti, assumendo l'incarico di procedere alle trasformazioni, hanno accettato il *quantum* del compenso sul presupposto che l'IGE non dovesse rimanere a loro carico;

ritenuto che, anche per quanto concerne le future regolamentazioni, appare opportuno che siano forniti precisi chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto di rivalsa dell'IGE nei casi di operazioni come sopra commesse dall'AIMA a terzi,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se le commesse per la trasformazione delle arance in succo concentrato fatte dall'AIMA a ditte private, in adempimento dei compiti di organismo di intervento previsti dal regolamento comunitario del 4 aprile 1962, n. 19, ed in dipendenza di dichiarazione della situazione di crisi, siano da considerarsi prestazioni di pubblico servizio;

b) se, in conseguenza, le ditte assuntrici delle operazioni di trasformazione abbiano diritto alla rivalsa dell'imposta generale sull'entrata. (int. scr. - 4052)

PREMOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Risoluzione n. 464, relativa alla creazione di un Fondo europeo della gioventù, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa nella seduta del 22 settembre 1970 — su proposta della Commissione cultura ed educazione (*Doc.* 2820) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative, da parte italiana, i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Risoluzione. (int. scr. - 4053)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 609, relativa alla tossicomania, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione giuridica (*Documenti* 2815 e 2830) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e da-

re istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 4054)

PREMOLI. — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 458, relativa alla 4ª Conferenza spaziale europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione scienza e tecnologia (*Doc.* 2813) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative, da parte italiana, il Ministro interrogato intenda dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Risoluzione. (int. scr. - 4055)

PREMOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 606, relativa alla « Carta verde » di assicurazione automobilistica, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione economica e di sviluppo (*Doc.* 2804) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, in sede italiana i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 4056)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 611, relativa all'educazione permanente in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione cultura ed educazione (*Documento* 2817) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere, come appare particolarmente opportuno, al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio di Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 4057)

PREMOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 612, relativa al progetto di legge-quadro relativo alla protezione attiva del patrimonio culturale immobiliare in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione cultura ed educazione (*Doc.* 2819) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, in sede italiana, i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 4058)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 462, relativa alla Relazione annuale 1969 del Consiglio della cooperazione culturale (CCC), approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella seduta del 22 settembre 1970 — su proposta della Commissione cultura ed educazione (*Doc.* 2818) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere, come appare particolarmente opportuno, al suo collega del Ministero degli

affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 4059)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 608, relativa al miglioramento dello stato dentario delle popolazioni negli Stati membri del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione sociale e sanitaria (*Doc.* 2810) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere, come appare particolarmente opportuno, al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 4060)

FERRARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere le cause per le quali non è stato ancora disposto l'accreditamento, ed il conseguente pagamento, dell'integrazione comunitaria sul prezzo dell'olio di oliva ai produttori della campagna 1969-70 e se non ritengono opportuno emanare nuove norme, meno burocratiche, che disciplinino il pagamento dell'integrazione sul prezzo comunitario per la campagna 1970-71, che è già in atto. (int. scr. - 4061)

FARNETI Ariella. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali iniziative intendono adottare perchè nelle autolinee in concessione rientri la normalità.

È noto che con il 31 dicembre 1969 è scaduto il contratto di lavoro e da dieci mesi i dipendenti sono costretti a scioperare per ottenere il riconoscimento di sacrosanti diritti. Il vecchio contratto prevede un salario medio, per un bigliettaio ed un autista con oltre 10 anni di anzianità, da lire 80.000 a lire 90.000 mensili; per il trasporto della posta, nella quale vi sono anche valori, è prevista una indennità giornaliera di lire 50 per il bigliettaio. Per raggiungere le 8 ore lavorative i dipendenti devono stare a disposizione fino a 13-14 ore giornaliere.

L'interruzione del servizio provoca gravi disagi agli utenti e particolarmente agli studenti ed ai lavoratori che pagano anticipatamente l'abbonamento senza diritto a rimborso per le corse non usufruite e perdono giornate di lavoro o scuola. Tale situazione, inoltre, aggrava ulteriormente la condizione dei trasporti pubblici a vantaggio della motorizzazione privata, con le gravi conseguenze di traffico che tutti conosciamo.

Si chiede, pertanto, un intervento per la soluzione della vertenza, con soddisfazione delle richieste dei dipendenti, e sollecite misure legislative che diano alle Regioni pieni poteri nella materia. (int. scr. - 4062)

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — (*Già interp.* - 342) (int. scr. - 4063)

VERONESI, BERGAMASCO, ROBBA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quali provvedimenti di natura penale e disciplinare abbia preso o ritenga di dover prendere a seguito di quanto è avvenuto nel corso della discussione del procedimento penale a carico del professor Pio Baldelli, direttore del periodico « Lotta continua », accusato di diffamazione continuata ed aggravata e di diffusione di notizie false e tendenziose, svoltosi avanti il Tribunale penale di Milano e precisamente nell'udienza dibattimentale del 14 ottobre 1970 in cui, come reso noto da tutta la stampa d'informazione, il querelante — parte lesa — commissario di pubblica sicurezza Luigi Calabresi, ha dovuto deporre fra tumulti indescrivibili in aula con decine di persone che, impunemente, lo hanno potuto ripetutamen-

te ingiuriare in palese spregio sia delle norme del codice penale che dell'articolo 423 del codice di procedura penale. (int. scr. - 4064)

ZACCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere per quali motivi il medico provinciale di Imperia ha trasmesso al Ministero della sanità « per istruzioni » il contratto di appalto per la trasformazione del complesso immobiliare denominato « San Carlo », in territorio di Bordighera, a sede di ospedale generale di zona, attualmente ubicato in un vecchio edificio del tutto insufficiente ed inadeguato.

Si fa presente che il contratto, per l'ammontare di lire 121 milioni, è stato stipulato in esecuzione del decreto del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria con cui veniva approvato il progetto esecutivo della predetta trasformazione, progetto che aveva ricevuto già tutti i crismi previsti dalla legge.

Non si comprende come, di fronte alle urgenti necessità del comprensorio ospedaliero di Bordighera, riconosciute dallo stesso Comitato regionale per la programmazione ospedaliera della Liguria, e di fronte all'impossibilità di realizzare un nuovo edificio per ben comprensibili motivi di ordine finanziario, il Ministero della sanità non favorisca l'iniziativa del comune e dell'amministrazione del nosocomio per migliorare le condizioni dell'assistenza ospedaliera, ma frapponga ostacoli di ogni genere. (int. scr. - 4065)

ZACCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere per quali motivi non è ancora stato emanato il decreto del Capo dello Stato relativo alla declaratoria di Ente ospedaliero per l'Ospedale civile di Bordighera, regolarmente classificato ospedale generale di zona, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con decreto del Medico provinciale di Imperia in data 31 luglio 1969.

L'interrogante fa presente che, mentre il Ministero della sanità ha già disposto per la declaratoria di Enti ospedalieri per numerose infermerie non in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, l'Ospedale di Bordighera si trova nelle condizioni di fatto e di diritto contemplate dall'articolo 3 della legge n. 132. (int. scr. - 4066)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 ottobre 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazioni per la nomina:

— di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza;

— di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

— di un membro del Parlamento europeo;

— di tre membri effettivi dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa;

— di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. GIRAUDO ed altri. — Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei di Torino (687).

2. Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 (1032).

3. Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (1132) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Votazione del disegno di legge:

1. DEL NERO ed altri. — Modifica dell'articolo 15, numero 6), del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,

in materia di eleggibilità a consigliere comunale (928).

2. TANGA ed altri. — Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (742-*Urgenza*).

CHIAROMONTE ed altri. — Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia (900-*Urgenza*).

3. CORRIAS Efisio e DERIU. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (709).

4. LIMONI ed altri. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (800).

5. ZACCARI. — Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli (280).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4).

VII. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari